

TEREZA PERTOT

SUCCESSIONI INTERNAZIONALI
E PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE:
FRA CERTIFICATI DI EREDITÀ NAZIONALI
E CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

SOMMARIO: 1. Prova della qualità di erede e ruolo del certificato successorio. – 2. Strumenti di prova alternativi: atto di notorietà. – 3. Ripercussioni sulla tutela dei terzi. – 4. Utilità di un mezzo di prova *ad hoc*. Esempi di diritto europeo. – 5. Certificato successorio uniforme. – 6. Dalla Convenzione dell’Aja al Regolamento (UE) n. 650/2012. – 7. Disciplina europea del certificato successorio e pluralità di dubbi interpretativi. Novero degli aventi diritto al rilascio. – 8. Apparente esclusione dalla cerchia dei soggetti legittimati del titolare di un legato ad efficacia meramente obbligatoria. – 9. Successioni transfrontaliere e modalità acquisitive dell’attribuzione a titolo particolare: questioni ermeneutiche. – 10. Contenuto del certificato, regime patrimoniale della famiglia ed effetti sulla vicenda successoria. – 11. Autorità competente al rilascio e diversità delle scelte nazionali. – 12. Attuazione del Regolamento europeo negli Stati membri fra designazione dell’autorità competente all’emissione ed esigenze di coordinamento con la disciplina nazionale. – 13. Rapporto fra certificato uniforme e certificati di diritto interno. Cenni. – 14. Prospettive *de iure condendo* ed esempi stranieri.

1. In materia successoria è dato rinvenire, a livello europeo, notevoli divergenze tra i vari ordinamenti nazionali¹. Le differenze

¹ Per un’analisi delle discipline, in prospettiva comparatistica, si vedano, in particolare, A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.* Sacco, Torino, 2002, *passim*; P. GALLO, *Successioni in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento******, Torino, 2011, 851 ss.; A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, in *Giustiziacivile.com*, 2, 2014, 509 ss. In lingua inglese, v. i contributi raccolti in AA.VV., *Family and Succession*

concernono, fra l'altro e per ciò che interessa ai fini del presente contributo, i meccanismi di prova della qualità di erede e, più in generale, di successore *mortis causa*².

In alcuni contesti normativi è previsto, a tale fine, uno strumento *ad hoc*, il c.d. certificato di eredità: chi in esso sia indicato come erede è presunto tale e si considera pertanto legittimato a compiere gli atti i quali presuppongono la relativa qualità, che non dev'essere perciò altrimenti dimostrata³. Così è, ad esempio, in Germania, dove l'*Erbschein*, *i.e.* il certificato di eredità rilasciato dal tribunale circoscrizionale (*Amtsgericht*) in funzione di giudice delle successioni (*Nachlassgericht*; v. § 2353 BGB e § 23a, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 2, GVG⁴), è assistito appunto da una presunzione (relativa) di correttezza (*Vermutung der Richtigkeit des*

Law, edited by W. Pintens, in *Int. Enc. of Laws*, Alphen aan de Rijn, 1997; in AA.VV., *Comparative Succession Law*, edited by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann, vol. I-III, Oxford, 2011 (*Testamentary Formalities*), 2015 (*Intestate Succession*), 2020 (*Mandatory Family Protection*); AA.VV., *Family Property and Succession in EU Member States. National Reports on Collected Data*, edited by L. Ruggeri, I. Kunda, S. Winkler, Rijeka, 2019; per una sintesi, si rinvia ad A. DAVI, *Introduction*, in *The EU Succession Regulation*, edited by A.-L. Calvo Caravaca, A. Davi, H.-P. Mansel, Cambridge, 2016, 2 s. In lingua tedesca, v. AA.VV., *Internationales Erbrecht*, herausgegeben von M. Ferid, K. Firsching, R. Hausmann, München, 2021; AA.VV., *Erbrecht in Europa*, herausgegeben von R. Süß, Bonn, 2020.

² Sul punto, v. F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 733 s.; J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht*, in *RabelsZ*, 2013, 727 s.

³ In questi termini, con riguardo al certificato di eredità esistente nei territori dove è stato conservato il regime di pubblicità tavolare (sul quale v. subito *infra*), F. TOMMASEO, *Sub art. 21 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, Milano, 1989, 85 s. (v. anche ed. 1999, 159). Cfr. I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, 743, nota n. 3.

⁴ In Germania il rilascio del certificato spetta di regola al tribunale circoscrizionale (*Amtsgericht*) territorialmente competente. Tuttavia, il giudice emette il certificato solo in presenza di una disposizione di ultima volontà o quando si applichi il diritto straniero. Negli altri casi, la competenza (funzionale) è, invece, del *Rechtspfleger*.

Erbscheins)⁵: colui il quale vanti a proprio favore un tale certificato si considera titolare del diritto ivi indicato (§ 2365 BGB; cfr. § 292 ZPO). L'*Erbschein* fornisce, inoltre, la prova della qualità di erede (*Nachweis der Erbfolge*), necessaria per procedere all'iscrizione nel libro fondiario (*Grundbucheintragung*) ai sensi del § 35 GBO (cfr. § 41 SchRegO)⁶.

Invero, un mezzo di prova analogo al certificato di eredità tedesco è contemplato in diversi sistemi giuridici europei⁷ e non è sconosciuto neppure all'operatore domestico. Uno strumento corrispondente, sul piano funzionale, all'*Erbschein* esiste, infatti, anche nell'ordinamento italiano, sebbene nei soli territori che hanno conservato il sistema pubblicitario a base reale, dove un apposito certificato, dal quale risultino la qualità di erede del richiedente e la sua quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, così come l'acquisto del legato (cfr. art. 13, comma 1 e art. 22, comma 1, r.d. 28 marzo 1929, n. 499), è richiesto affinché il successore *mortis causa* – segnatamente, colui che abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale su beni immobili a titolo di erede o legatario – possa far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario (art. 3, comma 1, r.d. n. 499/1929)⁸; fungendo, più

⁵ Sullo strumento dell'*Erbschein* nel diritto tedesco, v. ad esempio W. ZIMMERMANN, *Erbschein. Erbscheinsverfahren. Europäisches Nachlasszeugnis*, Berlin, 2015, *passim*; D. LEIPOLD, *Erbrecht*, Tübingen, 2016, 260 ss.; K.W. LANGE, *Erbrecht*, München, 2017, 781 ss.; W. GIERL, Sub §§ 2353 ss. BGB, §§ 352 ss. FamFG, in *Erbrecht*, herausgegeben von W. Burandt, D. Rojahn, München, 2019, 956 ss. e 1123 ss., nonché, nell'ambito di un recente studio monografico dedicato ai rapporti tra certificato di eredità e certificato successorio europeo (sul quale v. *infra*), K. DORTH, *Das Verhältnis von Erbschein und Europäischem Nachlasszeugnis*, Baden-Baden, 2019, 38 ss.

⁶ Ma v. § 35, comma 1, periodo 1, GBO e § 41, comma 1, periodo 1, SchRegO per le ipotesi, nelle quali la prova può essere fornita diversamente. Sul punto, cfr. D. LEIPOLD, *Erbrecht*, cit., 260.

⁷ Ulteriori esempi sono riportati in P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 62, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, a cura di A. Bonomi, P. Wautelet, Milano, 2015, 638.

⁸ V. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 393 e 401 s., testo e nota n. 36. Sul ca-

in generale, da «titolo di legittimazione su cui fondare la presunzione» legale della qualità attestata (v. artt. 21, comma 1, e 22, r.d. n. 449/1929)⁹.

Al contrario di quanto si potrebbe essere indotti a pensare, nel conservare – limitatamente alle c.dd. nuove province – il regime tavolare, il legislatore italiano non ha comunque recepito *in toto* il sistema austriaco previgente¹⁰. Infatti, quest'ultimo male si conciliava con le regole successorie vigenti in Italia, a mente delle quali l'eredità si acquista con la sola accettazione e non dipende dalla pronuncia di un provvedimento giudiziale di immissione nel possesso dei beni ereditari (c.d. *Einantwortungsbeschluss*), com'è, invece, tuttora ai sensi del § 797 ABGB¹¹. Il nostro legislatore ha mantenu-

rattere obbligatorio della richiesta laddove nell'asse figurino beni immobili, D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, in *Nuovo dig. it.*, XII, 2, Torino, 1940, 995.

Un commento alla disciplina del certificato di eredità è offerto da C. DE FRANCESCHI, *Il certificato di eredità e di legato*, Trieste, 1935, *passim*; R. ZANCAN, *Problemi del certificato d'eredità e di legato*, in *Atti del convegno di studio sui problemi del libro fondiario: Trieste, 18-19 ottobre 1974*, Trieste, 1974, 146 ss.; F. TOMMASEO, *Sub artt. 3 e 13 ss. r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 9 ss. e 45 ss. (nonché ed. 1999, 15 ss. e 87 ss.).

⁹ Come sottolinea F. TOMMASEO, *Sub art. 21 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 86 (cfr. ed. 1999, 162), «se l'ottenimento del certificato ha lo scopo precipuo di consentire l'intavolazione degli acquisti immobiliari *mortis causa* [...], risponde in modo egregio allo scopo più generale di fungere da titolo di legittimazione su cui fondare la presunzione» legale della qualità di erede. Ne deriva che «la spedizione del certificato è d'indubbia utilità anche se richiesta dall'erede nel cui asse non vi siano beni immobili».

¹⁰ Lo rilevano, correttamente, C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 394 s.; D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 995; I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 742

¹¹ Nel sistema austriaco l'*Einantwortung* rappresenta il c.d. *modus (adquirendi)*.

Sul procedimento di ventilazione ereditaria, cui è tuttora subordinata la trasmissione *mortis causa* nel diritto austriaco, v. R. FUCIK e C. MONDEL, *Das Verlassenschaftsverfahren nach der EuErbVO und dem Erbrechts-Änderungsgesetz 2015*, Wien, 2016, *passim*; B. ECCHER, *Erbrecht. Bürgerliches Recht Band VI*, Wien, 2016, 10 ss.; D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, in *Erbrecht*, herausgegeben von W. Burandt, D. Rojahn, cit., 1647 (Rn. 126 s.) e 1652 ss. (Rn. 162 ss.). In lingua ita-

to, così, la regola per cui la qualità di erede (o di legatario) dev'essere verificata giudizialmente nell'ambito di un apposito procedimento non contenzioso¹². Sennonché, il relativo avvio non è funzionale al perfezionamento dell'acquisto¹³, ma è volto piuttosto all'ottenimento di un titolo di legittimazione, che «fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede» (v. art. 21, comma 1, r.d. n. 499/1929) o di legatario (cfr. art. 22, r.d. n. 499/1929) e giustifica, altresì, l'espletamento della formalità pubblicitaria (art. 3, comma 1, r.d. n. 499/1929)¹⁴. Nel sistema tavolare italiano la segnalazione *ex* art. 3,

liana, v. D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 993 ss.; R. QUARANTA, *Brevi note in tema di procedimento per il rilascio del certificato di eredità e di legato (a proposito della l. 29 ottobre 1974, n. 795)*, in *Riv. trim.*, 1976, 215 s. (ed ivi ulteriori riferimenti). Per un cenno alle peculiarità del sistema austriaco, v. P. WAUTELET e F. PADOVINI, *Sub art. 62, in Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 638.

¹² Per le caratteristiche della verifica giudiziale, la quale è ricondotta alla volontaria giurisdizione, ma presenta «caratteristiche assai peculiari», v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 412 s., testo e note n. 74 ss., il quale rileva come il tribunale disponga, quando operi come giudice delle successioni, di poteri inquisitori più ampi rispetto ai giudizi camerali tradizionali, risultando così «più prossimo ai giudizi contenziosi». Sul punto v. anche M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, in *Dir. succ. fam.*, 2021, 683 s., testo e nota n. 26.

Come rileva D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 995, il procedimento che conduce al rilascio del certificato di eredità si distingue da quello di ventilazione sotto diversi profili. In particolare, esso non è volto «alla ricerca ufficiosa dell'erede per immetterlo poi, col decreto di aggiudicazione in possesso dei beni ereditari».

¹³ Invero, neppure in Germania il rilascio dell'*Erbschein* costituisce presupposto per l'acquisto del lascito, che avviene – in forza del principio del *Vonselbsterwerb* – automaticamente alla morte del *de cuius*.

¹⁴ Nel senso che obiettivo del certificato è di «garantire anche nel campo della successione per causa di morte la “pubblica fede” dell'iscrizione, che presuppone una verifica della validità ed efficacia del titolo», G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2012, 193, il quale sottolinea comunque la possibilità di richiedere il certificato a prescindere dalla necessità di procedere all'intavolazione degli acquisti immobiliari *mortis causa*. Cfr. F.

comma 1, r.d. n. 499/1929 non ha comunque attitudine costitutiva, perfezionandosi l'acquisto a causa di morte indipendentemente dall'attuazione della pubblicità immobiliare, la cui funzione è piuttosto di assicurare l'efficacia degli atti di disposizione successivi; sicché – conformemente al principio di continuità – un diritto reale su un bene immobile potrà intavolarsi nei confronti dell'erede o del legatario solo se il relativo diritto sia stato a sua volta soggetto ad iscrizione (art. 3, comma 2, r.d. n. 499/1929)¹⁵.

2. Nonostante la sua innegabile utilità, soprattutto a fini probatori, un documento atto a certificare la qualità di successore *mortis causa* non è tuttavia previsto nella totalità degli ordinamenti giuridici europei. Ed anche in Italia la valenza del certificato di eredità

TOMMASEO, Sub *art. 21 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 85 s. (ed. 1999, 161 s.).

¹⁵ Al riguardo, v. ancora F. TOMMASEO, Sub *art. 3 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 9 ss. (ed. 1999, 18 s.). Cfr. anche C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 402; D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 994 s.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 743.

Per la funzione dell'intavolazione nel diritto tedesco, dove l'acquisto a titolo di erede avviene automaticamente, in virtù del citato principio del *Vonselbsterwerb*, rendendo semplicemente necessaria una modifica delle risultanze del *Grundbuch*, v., ad esempio, H. WILSCH, Sub § 35 GBO, in BeckOK GBO, herausgegeben von S. Hügel, 44. Edition, Stand: 01.11.2021, Rn. 1: «Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) über (§ 1922 Abs. 1 BGB), womit das Grundbuch unrichtig wird iSv § 894 BGB»).

Con riferimento al diritto austriaco, dove l'acquisto della qualità di erede si ha all'esito del procedimento di ventilazione ereditaria, a prescindere dall'espletamento della formalità pubblicitaria, v. poi H. HOYER e H. OFNER, *L'esperienza del sistema tavolare austriaco*, in AA.VV., *Il sistema transfrontaliero del libro fondiario. Atti del convegno sul sistema tavolare di Gorizia, 16-17 aprile 1999*, Trieste, 2001, 42; cfr. R. SÜSS, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *ZEuP*, 2013, 729; D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, cit., 1647, Rn. 12; D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 994; A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., 31 (cui si rinvia anche per alcuni cenni al sistema greco: 29, nota n. 28).

(e/o di legato) è limitata, per vero, ad alcune zone del territorio nazionale, non essendo esso utilizzabile nelle aree del Paese dove vige il sistema pubblicitario della trascrizione.

Per sopperire alla mancanza di un mezzo di prova *ad hoc*, nella prassi si tende perciò a ripiegare su strumenti alternativi, che si prestano a fornire un ausilio a chi voglia far valere il proprio *status* di erede nei rapporti con i terzi. Tale è, ad esempio, l'atto di notorietà, il quale consiste in una dichiarazione, resa dal deponente dinanzi ad un pubblico ufficiale e alla presenza di testimoni, che un dato fatto – nello specifico, quello relativo alla qualità di erede – è noto in un certo contesto¹⁶. Tuttavia, a differenza del certificato di eredità, l'atto notorio non è assistito da alcuna presunzione, fondandosi piuttosto la sua valenza sulle conseguenze negative stabilite per chi dichiarare il falso al pubblico ufficiale¹⁷.

Le caratteristiche dell'atto di notorietà, unitamente alla non sempre agevole individuazione dei successori *mortis causa*, rendono lo strumento poco adatto all'impiego nei rapporti internazionali, diffidando generalmente le autorità straniere delle risultanze di un documento, concepito per altra finalità e privo di particolare efficacia probatoria¹⁸, la cui formazione prescinde, inoltre, da una verifica giudiziale.

¹⁶ Così F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 733. Sull'atto di notorietà italiano (con riguardo al quale è ammessa peraltro anche la dichiarazione sostitutiva: v. l. 4 gennaio 1968, n. 15, sostituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) quale «documento pubblico facente fede fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni rese, consistente nella dichiarazione (giurata) che determinati fatti, produttivi di effetti giuridici estranei alla sfera di interessi degli attestanti, sono di pubblico dominio», v. S. MEUCCI, *Apparenza e presunzione della qualità di erede nel certificato successorio europeo*, in *Pers. merc.*, 2016, 106.

¹⁷ V. ancora F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 733 s., testo e nota n. 7.

¹⁸ F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 733 s. Cfr. ID., *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, in *Certificato successorio europeo e certificati di eredità nazionali. L'«attuazione» del Regolamento UE n. 650/2012 negli ordinamenti giuridici italiano, tedesco ed austriaco*, Trieste, 2022. Sulla disciplina dell'atto di notorietà e la relativa evoluzione negli ordinamenti in cui

3. La suddivisione tra ordinamenti che contemplano un certificato di eredità ed ordinamenti nei quali ci si avvale, per la prova della qualità di erede, di documenti diversi, sprovvisti tuttavia del medesimo valore intrinseco, non è senza ripercussioni sul piano della protezione dei terzi.

Così, ove manchi un apposito strumento probatorio, la tutela degli aventi causa dal successore è affidata, in definitiva, alle norme sugli acquisti dall'erede apparente (v. ad es. l'art. 534 c.c.), mentre il debitore che paghi a chi appaia legittimato a ricevere è liberato solo in quanto sussistano i presupposti dell'art. 1189 c.c.¹⁹.

Di contro, nei sistemi dove è previsto un certificato di eredità, munito di valore di prova legale e di pubblica fede, è appunto sulle relative risultanze che possono fare leva i terzi, i quali abbiano acquistato diritti dal presunto successore o eseguito un pagamento nei suoi confronti. In Germania, ad esempio, la presunzione *ex* § 2365 BGB opera a favore sia degli acquirenti da chi sia definito come erede nell'*Erbschein*, sia di coloro che eseguano una prestazione nelle mani dello stesso soggetto (cfr. §§ 2366 s. BGB). Per quanto riguarda, poi, il certificato di eredità italiano, esso si considera presupposto necessario (ma anche sufficiente) per la costitu-

è impiegato, v. anche P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 62, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 638 ss. Con riguardo all'ordinamento francese, v. A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 514 ss.

Più in generale, sulla difficile utilizzazione, all'estero, dei titoli previsti o comunque utilizzati nei diversi ordinamenti nazionali, v. C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, 3; J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht*, cit., 730 ss.; A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, in *Riv. dir. cin.*, 2021, 1170 s.

¹⁹ È appunto in tale norma che trova la propria disciplina il pagamento del debitore ereditario all'erede apparente: v. C. COPPOLA, *L'erede apparente*, in *Formulario notarile commentato*, a cura di G. Petrelli, vol. VII, *Successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, t. I, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 2011, 283. Cfr. A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, 1, 2^a ed., Milano, 2000, 437.

zione della qualità di erede (o di legatario) apparente laddove ne sia obbligatorio il rilascio (v. art. 21, comma 2, r.d. n. 499/1929)²⁰, determinando un'inversione dell'onere della prova rispetto agli artt. 534 e 1189 c.c.: di conseguenza, si considera in buona fede, la quale non dev'essere altrimenti dimostrata, tanto chi consegua diritti dal soggetto individuato come erede nel certificato, quanto chi effettui un pagamento a suo favore²¹.

Pur in presenza di un *Erbschein* o di un documento dotato di effetti analoghi la tutela apprestata ai terzi non è comunque illimitata. È quanto emerge dal § 2366 BGB, ai sensi del quale la protezione è destinata a venire meno se si provi che il terzo conoscesse l'inesattezza delle relative risultanze o gli fosse nota la pendenza di un procedimento di revoca. La possibilità, per l'erede vero, di dimostrare la mala fede del debitore o dell'acquirente sussiste, poi, anche nel sistema tavolare italiano²², dove la presunzione che assiste il

²⁰ Lo rileva G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, cit., 193. Cfr. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 410 s., nota n. 71; D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 995; I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 743, nota n. 3.

²¹ La fede del certificato «induce mutamenti sostanziali nel senso di invertire l'onere della prova rispetto all'art. 534, co. 2 c.c.»: v. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 416. Con riguardo all'art. 1189 c.c., v. F. TOMMASEO, *Sub art. 21 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tan. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 86 (ed. 1999, 162), per il quale la presunzione della qualità di erede fondata sul certificato attuerebbe «un'inversione dell'onere della prova, rispetto a quanto stabilito nell'art. 1189 c.c.».

²² Osserva C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 406 ss. che «quando il formalismo si associa alla tutela dell'affidamento, ovvero si dispiega il principio della pubblica fede, come nel certificato di eredità tavolare, la tutela del terzo subisce solo il limite negativo, in senso tecnico, della mala fede. Vengono meno dunque i due [...] fattori di rischio presenti nell'attuale diritto "comune": il terzo non è tenuto a giustificare la situazione su cui ha fatto affidamento come apparente, in quanto alla sua valutazione si è sostituita la delibazione del giudice, e l'unico limite di tutela è la sua mala fede. Ciò significa che spetta all'erede vero provare che il terzo ha acquistato in mala fede».

certificato di eredità è vinta, in particolare, in caso di revoca dello stesso o a fronte del vittorioso esperimento dell'azione di petizione ereditaria²³.

4. I vantaggi offerti dalla previsione di un documento che fornisce la prova dello *status* di erede (o di legatario) e che consente altresì di proteggere i soggetti terzi sono di tutta evidenza e sono stati colti da chi ne ha sottolineato la potenziale utilità anche in quegli ordinamenti, nei quali tradizionalmente ci si avvale all'uopo di strumenti diversi. In Italia, dove il certificato esaurisce la funzione che gli è propria nell'ambito del sistema pubblicitario dei libri fondiari, vi è, ad esempio, chi suggerisce l'introduzione di un mezzo di prova *ad hoc* utilizzabile in tutto il territorio nazionale²⁴.

Non mancano specifici modelli nel contesto europeo. Con riguardo agli strumenti di diritto interno, basti pensare all'*acte de notoriété* francese: elaborato nella prassi e fondato, in origine, su una mera dichiarazione resa da soggetti in alcun modo qualificati (né necessariamente attendibili), esso è stato sottoposto in occasione della *Réforme des successions* del 2001 ad una revisione che ne ha comportato un avvicinamento allo strumento dell'*Erbschein*²⁵. A diffe-

²³ F. TOMMASEO, Sub art. 21 r.d. n. 499/1929, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 86 (ed. 1999, 162). La buona fede del terzo viene meno, dunque, se vi siano annotazioni concernenti un procedimento di petizione ereditaria o di revoca del certificato: M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, Milano, 2013, 172. Per le analogie con il decreto di aggiudicazione austriaco, v. D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 995.

²⁴ V., fra tutti, F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

²⁵ Per uno strumento analogo, il c.d. *certificat d'héritier*, v. poi gli artt. 2353-2368 del *Code Civil* dell'Alsazia-Lorena, corrispondenti ai §§ 2353-2368 BGB ed applicabili, ai sensi dell'art 77 della *loi du 1er juin* 1924, anche a seguito dell'entrata in vigore del diritto francese nei territori lungamente contesi.

Sull'*acte de notoriété* francese e sulle novità introdotte in occasione della riforma del 2001, v. A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 514 ss.; S. MEUCCI, *Apparenza e presunzione della qualità di erede nel certificato successorio europeo*,

renza del certificato di eredità tedesco (ma a dire il vero anche di quello italiano), la cui confezione è affidata all'autorità giudiziaria, l'*acte de notorieté* continua ad essere ricevuto dal notaio (v. art. 730-1 *Code civil*²⁶), conservando altresì la sua tradizionale efficacia (*fait foi jusqu'à preuve contraire*: v. art. 730-3 *Code civil*). Tuttavia, la relativa formazione non è più incentrata sulle sole dichiarazioni di soggetti liberamente selezionati e di incerta affidabilità, ma necessita di un fondamento probatorio documentale, oltretutto di un'attestazione di veridicità resa dagli interessati, mentre è soltanto facoltativo e rimesso alla discrezionalità del pubblico ufficiale l'intervento dei testimoni²⁷. Risulta in tal guisa giustificata la regola che attribuisce all'*acte de notorieté* effetto presuntivo della qualità di erede (v. art. 730-3, comma 2, *Code civil*)²⁸.

cit., 106; P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 62, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 639 s.; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 734 s.; ID., *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit., che sottolinea come l'*acte de notorieté* in materia successoria sia oggi «equivalente ai certificati di eredità di matrice tedesca o austriaca». Tuttavia, a differenza di tali certificati, l'*acte de notorieté* non si raccorda immediatamente coi registri immobiliari, essendo a tale fine necessaria (anche) l'*attestation notariée immobilière*: sul punto, v. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 419.

²⁶ Tali differenze sono poste in evidenza da A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 516. Per vero, in determinate circostanze (segnatamente, in assenza di un *contrat de mariage* o di un testamento), l'*acte* può essere ricevuto anche dal cancelliere o *greffier en chef du tribunal*.

²⁷ V. ancora A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 515.

²⁸ I soggetti designati nell'*acte* hanno, quindi, «nei confronti dei terzi detentori di beni caduti in successione, la libera disponibilità di questi beni e, se si tratta di fondi, la libera disponibilità di questi» (la traduzione è tratta da P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 62, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 640). Come rammenta C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 419, l'*acte* rappresenta, dunque, una delle condizioni idonee a costituire lo stato di erede apparente. Senonché, per l'A. «gli effetti dell'atto – risolvendosi nel potenziale sacrificio della posizione dell'erede vero rispetto al terzo di buona fede – appaiono in certo modo sovraccaricati o alme-

5. Ove l'attenzione si sposti, poi, sul piano sovranazionale, il modello di riferimento è rappresentato dal certificato successorio europeo (CSE)²⁹. Previsto e disciplinato dal Reg. (UE) n. 650/2012

no ne pare opinabile l'equilibrio rispetto alla procedura che conduce al rilascio dell'atto medesimo».

²⁹ Sul quale si vedano, fra i tanti, F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 729 ss.; P. PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, 495 ss.; P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 62, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 635 ss.; C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parti prima e seconda*, cit., 1; F. MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 389 ss.; I. FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento UE n. 650 del 2012*, in *Contr. impr./Eur.*, 2013, 458 ss.; A. DAVI e A. ZANOBBETTI PAGNETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, 231 ss.; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, 1 ss.; R. PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 317 ss.; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, 497 ss.; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 466 ss.; D. RESTUCCIA, *Il Certificato successorio europeo: un esempio di discriminazione alla rovescia?*, in *Notariato*, 2015, 137 ss.; A. BARONE ET. AL., *Il certificato successorio europeo*, Napoli, 2017; S. MEUCCI, *Apparenza e presunzione della qualità di erede nel certificato successorio europeo*, cit., 108 ss.; D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, 67 ss.; A. CIATTI CÀIMI, *La tutela degli acquirenti di beni ereditari e il certificato successorio europeo*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, XI Convegno Nazionale Sisdic*, Napoli, 2017, 423 ss.; A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, cit., 1170 ss. Per un ampio studio, con ulteriori riferimenti, v., inoltre, l'opera monografica di I. RIVA, *Il certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017 e, da ultimo, F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo tra Regolamento (UE) n. 650/2012 e diritto interno*, Napoli, 2021.

In lingua inglese, v. B. KRESSE, Sub artt. 62 ss., in *The EU Succession Regulation: A Commentary*, edited by A.-L. Calvo Caravaca, A. Davi, H.-P. Mansel, cit., 673 ss.; C. BUDZIKIEWICZ, Sub artt. 68 ss., *ivi*, 744 ss.; M. MEDINA ORTEGA, *The European Certificate of Succession*, in *Anuario Espanol Derecho Int'l Priv.*, 2011, 907 ss.; T. IVANC e S. KRALJIĆ, *European Certificate of Succession – Was There a Need for a European*

(v. artt. 62 ss. e cfr. i cons. 67-76), il CSE costituisce uno strumento di diritto uniforme³⁰, destinato ad agevolare l'esercizio dei diritti spettanti ai successori e ad altri soggetti con poteri gestori sui beni ereditari nelle fattispecie con implicazioni transfrontaliere³¹. È stato appunto l'incremento delle c.d. successioni *cross-border* a rendere più che mai avvertita e necessaria l'esigenza di semplificare il trapasso generazionale della ricchezza, in un contesto caratterizzato dall'esistenza di una pluralità di regole di attuazione delle disposizioni successorie e di titoli di legittimazione, oltretutto dalla tendenziale diffidenza delle autorità nazionali rispetto ad atti di formazione straniera³².

Intervention, in *Annals Fac. L.U. Zenica*, 2016, 249 ss.; A. DUTTA, *The European Certificate of Succession: A New European Instrument between Procedural and Substantive Law*, in *Int. J. Proc. L.*, 2015, 38 ss. In lingua tedesca, v. M. FORNASIER, *Kap. VI. Europäisches Nachlasszeugnis*, in *Internationales Erbrecht*, herausgegeben von A. Dutta, J. Weber, München, 2016, 364 ss.; A. DUTTA, *Sub Artt 62-73 EuErbVO*, in *Münchener Kommentar zum BGB*, München, 2020. V., inoltre, J. SCHMIDT, *Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis*, in *ZEV*, 2015, 389 ss.; W. ZIMMERMANN, *Erbschein. Erbscheinsverfahren. Europäisches Nachlasszeugnis*, cit., *passim*; K. DORTH, *Das Verhältnis von Erbschein und Europäischem Nachlasszeugnis*, cit., *passim*; J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht*, cit., 723 ss.; L. KONVALIN, *Das Europäische Nachlasszeugnis ohne europäischen Entscheidungseinklang. Ein Beitrag zur Effektivierung der Europäischen Erbrechtsverordnung und zur Veranschaulichung der Grenzen der Kollisionsrechtsvereinheitlichung*, Frankfurt a.M., 2018, *passim*; A.-K. TRITNER, *Redlichkeitsschutz im Erbrecht. Scheinerbe, Erbschein und Europäisches Nachlasszeugnis im deutsch-italienischen Rechtsvergleich*, Frankfurt a.M., 2018, *passim*.

Ulteriori riferimenti, anche a contributi in lingua francese, si rinvencono in I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume.

³⁰ Sulla relativa natura v., di recente, V. PAPPÀ MONTEFORTE, *Certificato successorio europeo e successioni transfrontaliere: il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2021, 557 ss.

³¹ Per tale nozione, v. Corte giust., 16 luglio 2020, c. 80/19, E.E. c. Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė V.J. e altri, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, 2, 437.

³² C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 3. Per le ragioni alla base dell'introduzione di un certificato uniforme e per gli scopi perseguiti mediante

In tale contesto, il certificato europeo, il quale è assistito da una presunzione (beninteso, relativa) di correttezza (v. art. 69, comma 2, Reg.)³³ ed è idoneo a produrre effetti in tutti gli Stati membri, incluso quello le cui autorità lo abbiano rilasciato (cfr. art. 69 e art. 62, comma 3, Reg.), fornisce senz'altro un ausilio a coloro che, in quanto eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni ereditari, intendano dimostrare il proprio *status* e/o esercitare i diritti connessi alla qualità attestata nell'ambito di una successione internazionale.

Al contempo, il certificato successorio uniforme mira a conferire certezza ai traffici giuridici, tutelando i terzi i quali facciano affidamento sugli elementi ivi certificati: si considera, così, liberato colui che esegua un pagamento o trasferisca beni a favore di chi sia identificato come legittimato a riceverli³⁴. La protezione è estesa, ancora, a chi consegua beni dalla persona identificata come autorizzata a disporne (art. 69, comma 4, Reg.). Ne deriva, con specifico riguardo all'ordinamento interno, che in presenza del CSE potrà dirsi costituito lo stato di apparenza che è alla base della tutela dei terzi³⁵, mentre l'acquirente sarà esonerato dall'onere di provare la buona fede, potendosi la medesima fondare sulle sole risultanze

la sua creazione, v. cons. 67-72 Reg. In dottrina, v. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 398.

³³ Ma v. S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, cit., 472 s., per il quale le caratteristiche del CSE «non sembrano agevolmente riconducibili alla figura» della presunzione. Per l'A. mancherebbe, infatti, quella diversità tra fatto noto ed ignoto, la quale è tipica della presunzione. Sicché, a suo avviso, sarebbe «più corretto qualificare il certificato successorio europeo nei termini di un accertamento della qualità di erede (e delle altre previste)».

³⁴ Per l'estensione della protezione, la quale non opererebbe con riguardo alle prestazioni di servizi («*Erbringung von Dienstleistungen*»), v. F. LIMBACH, *Sub Art. 69 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, herausgegeben von M. Gebauer, T. Wiedmann, 3. Aufl., München, 2021, Rn. 6.

³⁵ C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 399. Come rileva A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, cit., 1172, il CSE ha l'effetto di cristallizzare quelle condizioni di apparenza che, in Italia, devono essere invece di volta in volta accertate.

del certificato³⁶. Una situazione di apparenza ereditaria in senso tecnico non si potrà avere, per converso, in presenza di un certificato incompatibile³⁷.

Come accade pure a livello nazionale, la protezione dei terzi non è comunque senza limiti. Ai sensi del Regolamento successorio europeo (v. art. 69, commi 3 e 4, Reg.), non è tutelato, in particolare, chi sia a conoscenza del contenuto non veritiero del certificato o lo ignori per colpa (o negligenza) grave³⁸. In tale prospettiva, il CSE è capace di determinare soltanto un'inversione dell'onere della prova³⁹: ne deriva che il soggetto ha la qualità in esso attestata fintantoché non sia accertato il contrario⁴⁰.

Il Regolamento prevede, inoltre, la possibilità che il certificato sia rettificato, revocato o modificato (v. art. 71 Reg.), o che ne siano comunque sospesi gli effetti (art. 73 Reg.). Proprio al fine di assicurare la conformità delle risultanze del documento alla realtà fattuale, la validità della copia autentica del certificato, rilasciata al

³⁶ F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 738 s.; L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento XI*, 2018, 475 s.

³⁷ L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 476.

³⁸ Nel contesto europeo la colpa grave è equiparata alla mala fede, come rileva C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 399 e 408 ss., testo e nota n. 68, il quale rammenta come la proposta originaria del 2009 attribuisse invece rilevanza alla sola mala fede, sottolineando altresì la differenza, sotto tale profilo, della vigente disciplina europea rispetto a quella tedesca (cfr. § 2366 BGB, il quale peraltro esclude la tutela dei terzi solo qualora essi fossero a conoscenza della falsità del certificato ovvero della non rispondenza delle relative risultanze alla realtà) ed austriaca. Secondo l'A. la soluzione fornita dal legislatore europeo deriva dalla consapevolezza che procedimenti di verifica accurata dei diritti successori non esistono in tutti i Paesi nei quali si applica il Regolamento.

³⁹ V. ancora L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 476.

⁴⁰ Così S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, cit., 473, il quale, dopo aver escluso che si possa parlare di presunzione in senso tecnico, spiega che il soggetto semplicemente «possiede la qualità in esso indicata, fino a quando – eventualmente – una sentenza, a seguito di impugnazione del certificato, non accerti il contrario».

richiedente (o a chi dimostri di avervi interesse: v. art. 70, comma 1, Reg.), è quindi limitata nel tempo: di regola e ferma restando la possibilità di un'eventuale proroga o del rilascio di una nuova copia autentica, a sei mesi dalla data di emissione (v. art. 70, comma 3, Reg.)⁴¹.

6. Dalla prospettiva interna ed in un'ottica *de iure condendo*, il certificato uniforme, concepito come mezzo di prova della qualità di successore (o di soggetto dotato di poteri gestori sul patrimonio ereditario), si presta senz'altro a fungere da prototipo, su cui ricalcare la disciplina di un analogo strumento di diritto nazionale.

L'utilità di prevedere un mezzo di prova, corrispondente a quelli adoperati in altri sistemi giuridici, oltreché in alcune zone dello stesso territorio italiano, è da tempo segnalata dagli interpreti⁴² ed è stata colta altresì dal Governo, che in un recente progetto di *re-styling* del codice civile ha auspicato, fra l'altro, l'introduzione di

⁴¹ Ciò vale peraltro a prescindere da eventuali diciture volte a estenderne gli effetti per un periodo financo indeterminato: v. Corte giust., 1° luglio 2021, c. 301/20, UE c. Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, in banca dati *Pluris*. Per un breve commento in lingua tedesca, v., ad esempio, D. ZANDER, *Dauer und Legitimationswirkung eines unbefristet ausgestellten ENZ*, in *ZEV*, 2021, 584.

Sulle ragioni della limitazione temporale della validità della copia autentica, v. P. WAUTELET e F. PADOVINI, *Sub art. 70*, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 732. Ritiene «poco convincente» la delimitazione temporale dell'efficacia, I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 2.

⁴² V., ad esempio, CNN, *Nuove regole per la proprietà immobiliare tra semplificazione e garanzie. Le proposte del notariato*, novembre 2012, 103 s. Sulla compatibilità dello strumento con i sistemi successori di matrice francese, v. F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 745. V. già ID., *Il certificato di eredità europeo*, in *Tratt. succ. e don.* Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 1623 ss., nonché, prima ancora, ID., *Der Europäische Erbschein*, in *Kollisionsrecht in der Europäischen Union. Neue Fragen des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts*, herausgegeben von B. Jud, W.H. Rechberger, G. Reichelt, Wien, 2008, 151 ss.

«misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo»⁴³.

La proposta, salutata con favore dagli interpreti, ancorché successivamente arenatasi, avrebbe, se accolta, il pregio di risolvere un'annosa questione che l'Italia si apprestava, in realtà, ad affrontare già diversi anni orsono con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni⁴⁴. Quest'ultima, la quale prevedeva espressamente la necessità di «istituire un certificato internazionale» volto a designare «la persona o le persone incaricate di amministrare il patrimonio mobile di una persona deceduta», rimase tuttavia inattuata.

⁴³ Il riferimento è al disegno di legge n. 1151, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) di concerto con il Ministro della giustizia (Bonafede) e comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019 (Delega al Governo per la revisione del codice civile). Come rileva I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 2, i lavori sembrano essersi, invero, arrestati, dopo l'assegnazione alla Commissione Giustizia il 30 luglio 2019.

Sulle proposte di riforma del libro II del c.c., v. F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.; A. CIATTI CAIMI, *Verso la riforma degli acquisti da erede apparente?*, in *Insights and Proposals related to the Application of the European Succession Regulation 650/2012*, a cura di S. Landini, in *Biblioteca della Fondazione italiana del notariato*, Varese, 2019, 429 ss.; C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 389 ss., spec. 421 s., per il quale l'attuazione del d.d.l. delega richiederebbe, per quanto riguarda il profilo della semplificazione ereditaria, una scelta ponderata sugli effetti dell'introduzione di un certificato successorio (nazionale) nel diritto comune italiano. Si tratterebbe, precisamente, di stabilire «se dotare beneficiari ed esecutori di un mezzo più agevole, completo e affidabile per provare la loro qualità» o addirittura «riorientare gli elementi della fattispecie dell'eredità apparente».

⁴⁴ V. F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit., cui si rinvia anche per una sintesi delle ragioni che militano a favore dell'introduzione di un certificato di diritto nazionale. A parere dell'A. l'odierno sistema successorio necessiterebbe, in realtà, «← accanto a riforme strutturali delle regole sulla tutela dei legittimari e sulle successioni legittime, oltreché sulle vocazioni testamentarie – di interventi riformatori anche nella parte generale».

Lo scarso successo della Convenzione, entrata in vigore in soli tre Stati europei (Repubblica Ceca, Slovacchia e Portogallo), è da ricercare, fra l'altro, nella mancata considerazione, da parte dei redattori, delle peculiarità che connotano gli ordinamenti continentali⁴⁵. Infatti, nel prevedere l'introduzione di un certificato internazionale atto a designare unicamente l'amministratore del patrimonio ereditario, per di più solo di quello mobiliare, essa s'ispirava chiaramente al meccanismo di trasmissione ereditaria mediata o indiretta, tipico dei sistemi di *common law*, nei quali il relitto è assegnato agli eredi dopo che il *personal representative*, soggetto preposto all'amministrazione del lascito, abbia estinto i debiti⁴⁶.

Tuttavia, il modello preso a riferimento dalla Convenzione non è proprio dei Paesi europeo-continentali, nei quali la proprietà è solitamente devoluta agli eredi direttamente, senza la previa trasmissione ad un terzo che la amministri. Precisamente, fra gli ordinamenti i quali privilegiano il meccanismo della devoluzione diretta, ve ne sono alcuni, nei quali il patrimonio ereditario passa automaticamente agli eredi alla morte del *de cuius* in virtù del principio della *saisine* o del *Vonselbserwerb* (vedi, ad esempio, il § 1922 BGB⁴⁷); ed altri, dove l'acquisto della qualità di erede è subordinato, invece, al compimento di un atto ulteriore: l'apertura della successione comporta, così, il sorgere, in capo al chiamato, del solo diritto all'accettazione, la quale ultima è necessaria perché si verifichi la trasmissione del patrimonio ereditario. In alcuni sistemi è richiesta poi, in aggiunta, una verifica giudiziale dei diritti successori, cui procedere nel contesto di un apposito procedimento. È quanto accade, ad esempio, nel diritto austriaco, il quale subordina la formale immissione nel possesso dei beni ereditari alla pronuncia di

⁴⁵ Lo rileva F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 731 ss.

⁴⁶ Per le peculiarità del modello angloamericano, v. A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 513; A. DAVI, *Introduction*, cit., 3; A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., 24 e 32 ss.

⁴⁷ La circostanza che l'acquisto avvenga in maniera automatica, *ex lege*, rende tanto più necessario un apposito strumento di legittimazione dell'erede, qual è appunto l'*Erbschein*.

un decreto (c.d. decreto di aggiudicazione o *Einantwortungsbeschluss*), che è altresì titolo per l'intavolazione⁴⁸.

Le differenze così sintetizzate consentono di mettere in luce l'unilateralità o comunque la parzialità della Convenzione dell'Aja, che, attraverso la creazione di un certificato funzionale ad identificare unicamente l'amministratore dei beni (peraltro solo di quelli mobili) e non anche i successori *mortis causa*, si basava evidentemente sullo schema di devoluzione ereditaria tipico dei sistemi anglo-americani, trascurando, invece, le esigenze connesse ai diversi modi di attuazione delle disposizioni successorie previsti nel continente europeo⁴⁹.

Viceversa, le peculiarità di entrambi i modelli sono opportunamente considerate dal summenzionato Reg. (UE) n. 650/2012, il quale crea un certificato che può essere utilizzato, non solo dagli amministratori dei beni e dagli esecutori testamentari, ma anche e soprattutto dagli eredi (indipendentemente dalle specifiche modalità previste per l'acquisto di tale qualità) e dai legatari (perlomeno da quelli *per vindicationem*⁵⁰), i quali siano intenzionati a fornire la prova del proprio *status* e/o ad esercitare i connessi diritti in un altro Stato membro; ad esempio, là dove si trovino i beni (non necessariamente mobili) caduti in successione o una parte di essi.

Non è un caso, dunque, che proprio nel certificato europeo il recente progetto d'iniziativa governativa – più sopra rammentato – ab-

⁴⁸ V. F. TOMMASEO, Sub *art. 13 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 46; D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, cit., 994; I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 742. Sulla ventilazione ereditaria, v. nota n. 11. Per una puntuale disamina dei diversi modelli di delazione, si rinvia a A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., 24 ss. e, con particolare riguardo al sistema austriaco della trasmissione differita, v. 30 ss. Per un riferimento alle ipotesi, nelle quali è ammessa una trasmissione meno gravosa, v. 32. I casi, in cui l'acquisto dell'eredità prescinde dall'avvio del procedimento giudiziale e, quindi, dalla *Einantwortung*, sono posti in evidenza da D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, cit., 1652, Rn. 167 s.; cfr. sul punto B. ECCHER, *Erbrecht. Bürgerliches Recht Band VI*, cit., 99 s.

⁴⁹ V. ancora F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 731 ss.

⁵⁰ Sul punto, v. *infra*, §§ 8 s.

bia ravvisato un possibile calco su cui modellare un analogo certificato di portata nazionale, da introdurre allo scopo di dare attuazione all'auspicata semplificazione ereditaria. Un certificato di diritto interno, plasmato su quello previsto dal Regolamento successorio, consentirebbe, nello specifico, di adeguare la realtà normativa italiana a quella europea, «prevenendo discriminazioni alla rovescia» e soprattutto «evitando distonie sistematiche ad esempio quanto alla trascrizione degli acquisti per causa di morte»⁵¹. Consentirebbe, altresì, di dare coerenza al sistema interno, nel quale esiste, sia pure con valenza limitata ad alcune zone del territorio nazionale, un certificato di eredità (e di legato) dotato di forti similitudini con lo strumento regolamentare⁵².

7. Il certificato successorio europeo merita attenzione da parte dell'interprete domestico, non solo nella prospettiva di eventuali future riforme del diritto interno, ma anche perché costituisce, già oggi, un documento di legittimazione utilizzabile pure in Italia, benché, a rigore, soltanto nelle c.d. successioni transfrontaliere⁵³. Appare perciò opportuno che l'operatore ne conosca le caratteristiche, gli effetti e le modalità di rilascio; che apprenda, inoltre, gli aspetti problematici del necessario, ancorché, talvolta, difficile coordinamento con gli analoghi strumenti previsti dalle fonti normative interne e, più in generale, con la varietà delle regole successorie nazionali. Le persistenti differenze riscontrabili in materia ereditaria nei diversi ordinamenti europei, compresi quelli continentali, e

⁵¹ Come sottolinea F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

Sul certificato come titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e/o per l'intavolazione, v. *infra*, §§ 12 s.

⁵² Cfr. C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 2, nota n. 4 e M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, cit., 684 ss.

⁵³ Si tende, infatti, ad escludere che il certificato possa richiedersi pure nelle fattispecie meramente interne, prive di profili di internazionalità. Sul punto v. F. LIMBACH, *Sub Art. 62 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 3. Sulla possibilità di estendere l'uso del CSE, v. *infra*.

le peculiarità che connotano, non solo le modalità di acquisto dei diritti successori nonché la circolazione dei beni, ma anche ulteriori profili fondamentali della disciplina ereditaria, continuano infatti a sollevare più di qualche dubbio in ordine alla corretta interpretazione delle regole di origine sovranazionale e alla loro interazione con la normativa interna.

Fra le disposizioni che destano perplessità e fanno discutere gli interpreti vi è perfino quella – solo apparentemente chiara ed univoca – che individua i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rilascio del CSE. Quest'ultima, la quale deve contenere le informazioni *ex art. 65, comma 3, Reg.* ed essere corredata della necessaria documentazione, può essere presentata, segnatamente, dagli eredi, dai legatari («che vantano diritti diretti sulla successione»), dagli esecutori testamentari e dagli amministratori dell'eredità, i quali abbiano la «necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità» (art. 63, comma 1, Reg.)⁵⁴.

Ebbene, stabilire chi siano, in concreto, i soggetti rientranti nel novero degli aventi diritto e a quale delle categorie indicate essi appartengano è compito sovente arduo.

Nei sistemi che, come quello tedesco, ammettono la sostituzione fedecommissaria, ci si domanda, ad esempio, se il rilascio del certificato possa essere preteso anche dal c.d. *Nacherbe* o erede susseguente, prima ancora che questi sia subentrato al primo istituito. Ferma restando la legittimazione dell'eredità anteriore (o *Vorerbe*) e, a seguito della sostituzione, di quello susseguente, in dottrina si tende invero ad ammettere la possibilità di indicare nel certificato anche la posizione del sostituto il quale ancora non sia erede, essendo egli pur sempre titolare di un'aspettativa⁵⁵.

⁵⁴ Ad ogni modo ed indipendentemente dal soggetto che abbia in concreto presentato la domanda di rilascio del certificato, quest'ultimo produce effetti nei confronti di tutti coloro che in esso siano indicati nominativamente.

⁵⁵ V. A. DUTTA, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., Rn. 7; M. FORNASIER, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Internationales Erbrecht*, he-

Negli ordinamenti dove l'apertura della successione non comporta l'immediato acquisto della qualità di erede, ci si interroga, invece, se fra i legittimati a domandare l'emissione del CSE rientrano anche i chiamati all'eredità⁵⁶. Si tratta, com'è agevole intuire, di una questione particolarmente dibattuta in Italia, dove il soggetto a favore del quale opera la delazione non è automaticamente erede, ma lo diventa soltanto con l'accettazione del lascito. In ciò, peraltro, la sua posizione si differenzia da quella del *Nacherbe* nel diritto tedesco, il quale diventa erede *ipso iure*, sebbene soltanto al venir meno del *Vorerbe*.

Fra gli interpreti si ritiene comunque, generalmente, che il prospettato quesito, concernente la legittimazione del chiamato, meriti una risposta positiva⁵⁷. Del resto, si è rilevato, con

rausgegeben von A. Dutta, J. Weber, cit., 384 s., Rn. 7. Con riguardo al diritto austriaco (v. §§ 608 ff. ABGB), M. SCHAUER, in *Europäische Erbrechtsverordnung*, herausgegeben von M. Schauer, E. Scheuba, Wien, 2012, 73 e 80. In prospettiva europea, per l'esclusione dei «beneficiari di secondo grado di una disposizione fedecommissaria», P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub art. 63, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, cit., 656.

⁵⁶ Del pari discusso è se possa chiedere il CSE chi sia stato istituito erede sotto condizione sospensiva, sia chiamato in subordine o in ordine successivo. Sul punto, v. C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 11, secondo la quale «il certificato successorio non può essere richiesto dall'erede o dal legatario istituiti sotto condizione sospensiva, perché essi – com'è noto – non vantano un diritto sui beni ereditari, ma soltanto un'aspettativa». Per l'A. «conclusione opposta deve formularsi quando la condizione sia risolutiva». Giudica, invece, troppo netta l'esclusione, I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, cit., 98. Come spiega l'A., «lo status di erede (o legatario) sotto condizione è infatti una condizione rilevante giuridicamente, contraddistinta da un regime di tutela provvisoria e prodromica. Non può escludersi poi che in altri sistemi giuridici il soggetto possa ad esempio attivare procedure cautelari, per le quali occorre dimostrare la propria qualità».

⁵⁷ V., ad esempio, V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.4.

l'istanza di rilascio, il richiedente esprimerebbe la volontà di accettare l'eredità, acquistando così, al più tardi al momento della presentazione della domanda, la qualità necessaria per poter beneficiare del certificato uniforme⁵⁸. Sennonché, anche chi nega che la richiesta rivolta all'autorità competente e diretta ad ottenere l'emissione del CSE integri necessariamente un atto di accettazione dell'eredità⁵⁹, giunge ad una soluzione non dissimile, almeno nella sostanza. Infatti, in quanto dotato di poteri conservativi, ma soprattutto di amministrazione, sebbene temporanea, dei beni ereditari (v. art. 460 c.c.), il chiamato potrebbe essere assimilato ad un amministratore dell'eredità, qualità che parimenti attribuisce, a chi la rivesta, il diritto di presentare la domanda volta all'ottenimento del CSE. Conseguentemente, egli avrebbe la possibilità di richiedere il certificato anche e semplicemente per facilitare l'esercizio dei poteri spettantigli in

⁵⁸ C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 10, per la quale la richiesta del certificato presupporrebbe un atto di accettazione dell'eredità, «che potrebbe, però, anche essere costituito dalla domanda stessa. Infatti, il chiamato che richiede il certificato adducendo di essere erede del *de cuius*, altro non fa che assumere il titolo di erede in una scrittura privata, così compiendo un atto che, a norma dell'art. 475 cod. civ., integra un'accettazione espressa dell'eredità».

⁵⁹ Cfr. V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.4; F. MAOLI, *La nuova disciplina europea in materia di successioni "mortis causa": l'introduzione di un certificato successorio europeo*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 142; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 8 s., per il quale non è certo che la richiesta possa valere accettazione espressa. Infatti, «se il richiedente non dichiara di accettare l'eredità o di assumere la qualità di erede il semplice chiamarsi erede del defunto potrebbe essere un'enunciazione meramente descrittiva». Aggiunge l'A. che «non è certo neppure che la richiesta del certificato valga come accettazione tacita dell'eredità». Diversamente, tuttavia, I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 3, la quale, pur negando la possibilità di ravvisare nella domanda di emissione un'accettazione espressa dell'eredità, non esclude, tuttavia, che la richiesta di rilascio del certificato possa talvolta valere quale atto di accettazione tacita.

relazione ai beni ereditari situati all'estero⁶⁰. Esclusa sarebbe, di contro, la possibilità di presentare la domanda «per mere finalità esplorative»⁶¹.

8. Incertezze in ordine all'interpretazione dell'art. 63 Reg. sorgono, ancora, con riguardo alla possibilità di qualificare come eredi, ai sensi della citata disposizione, quei soggetti che, pur avendo tale qualità ai sensi di un certo diritto nazionale, rivestano – per le peculiarità che connotano la trasmissione ereditaria nel sistema di riferimento – una posizione che, dal punto di vista di altri interpreti, abituati a regole successorie parzialmente difformi, presenti maggiori somiglianze con quella del legatario. Si pensi, ad esempio, alla condizione dell'erede o, *rectius*, del *beneficiary* nel diritto inglese, la quale – dal punto di vista del giurista continentale – appare più simile a quella di un legatario (precisamente, *per damnationem*)⁶². Si pensi ancora, sia pure in diversa prospettiva, al *légataire universel* e al *légataire à titre universel* di diritto francese, i quali, a dispetto del *nomen*, potrebbero rientrare nella nozione europea di erede, essendo essi, di fatto, successori

⁶⁰ F. MAOLI, *La nuova disciplina europea in materia di successioni "mortis causa": l'introduzione di un certificato successorio europeo*, cit., 141. V. anche I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, cit., 97; ID., *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 3, per la quale la richiesta può talvolta valere come atto di accettazione tacita; tuttavia, ciò non esclude che il chiamato all'eredità sia legittimato a richiedere il certificato anche «quale amministratore dell'eredità nel possesso dei beni ereditari, per esercitare i limitati poteri riconosciutigli dall'art. 460 c.c.».

⁶¹ Come rileva, ancora, I. RIVA, *op. ult. loc. cit.*, precisando che «l'esigenza esplorativa è estranea al concetto di gestione del patrimonio ereditario».

⁶² Per tale rilievo, v. A. DUTTA, *The European Certificate of Succession: A New European Instrument between Procedural and Substantive Law*, cit., 44; M. FORNASIER, *Sub Art. 63 EuErbVO*, in *Internationales Erbrecht*, herausgegeben von A. Dutta, J. Weber, cit., 384, Rn. 6. Per le differenze tra legato *per damnationem* e legato *per vindicationem*, v. subito *infra*.

a titolo universale⁶³. E lo stesso potrebbe dirsi, altresì, per il coniuge superstite, cui, ai sensi del diritto francese e belga, spettò il c.d. usufrutto uxorio sull'intero patrimonio ereditario o su una parte di esso⁶⁴.

A dire il vero, la qualificazione del singolo come successore a titolo universale o a titolo particolare⁶⁵ potrebbe risultare poco rilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione alla presentazione della domanda di rilascio del certificato, essendo i legatari, a loro volta, ricompresi nell'elenco degli aventi diritto di cui all'art. 63, comma 1, Reg. Si deve tuttavia rilevare che, circoscrivendo l'uso del certificato ai soli legatari con «diritti diretti sulla successione», la citata disposizione parrebbe fare riferimento unicamente ai beneficiari di un legato c.d. *per vindicationem*, ossia di una disposizione a titolo particolare ad efficacia reale o ad effetto traslativo immediato⁶⁶. Esclusi dalla cerchia degli aventi diritto al rilascio sembrerebbero, viceversa, i titolari di un c.d.

⁶³ V. M. FORNASIER, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Internationales Erbrecht*, cit., 383, Rn. 5; cfr. F. LIMBACH, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 1, il quale rammenta che nel diritto francese *héritier* è soltanto l'erede legittimo, mentre è ritenuto *légataire* colui il quale sia istituito erede per testamento (o per disposizione di ultima volontà).

⁶⁴ M. FORNASIER, *op. loc. cit.* (per ulteriori esempi, v. 384, Rn. 6).

⁶⁵ Sulle nozioni di 'erede' e 'legatario', v. C. BALDUS, *Erede e legatario secondo il Regolamento europeo in materia di successioni*, in *Vita not.*, 2015, 561 ss. Per un'interpretazione unitaria dei due concetti ai sensi ed ai fini dell'art. 63 Reg., F. LIMBACH, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 1 s., per il quale sarebbero legittimati a chiedere il rilascio del certificato tutti i successori, sia a titolo universale che a titolo particolare, con diritti diretti sulla successione. Esclusi dal novero degli aventi diritto sarebbero, di contro, i soggetti cui derivassero dalla morte diritti diversi da quelli successori (com'è, ad esempio, ai sensi del § 14 WEG austriaco). Al riguardo, v. ancora F. LIMBACH, *op. cit.*, Rn. 2.

⁶⁶ Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2017, 142.

legato *per damnationem*, cui compete un mero diritto di credito nei confronti dell'eredità⁶⁷.

Con specifico riferimento a taluni sistemi giuridici, la limitazione della possibilità di presentare l'istanza di rilascio ai soli legatari per rivendicazione, apparentemente imposta dalla citata disposizione del Regolamento, potrebbe comportare addirittura l'esclusione dal novero degli aventi diritto di qualsiasi successore a titolo particolare. Ciò in quanto esistono, in ambito europeo, ordinamenti, come quello tedesco, nei quali il legato *per damnationem* costituisce l'unica figura di attribuzione a titolo particolare legalmente riconosciuta (cfr. §§ 2147, 2174 BGB). Diversa è la situazione in altri sistemi, fra cui quello italiano, che contemplan, invece, entrambe le forme di legato, corrispondenti rispettivamente al legato di specie, avente ad oggetto un diritto (su un bene) determinato⁶⁸, e a quello di genere o di cosa altrui⁶⁹.

In Italia è diffusa, bensì, l'opinione secondo la quale il riferimento contenuto nell'art. 63, comma 1, Reg. ai soli legatari che vantino diritti diretti sulla successione non implichi necessariamente l'esclusione di coloro, a favore dei quali sia invece disposto un legato c.d. obbligatorio⁷⁰. Mentre non sarebbe ammessa un'applicazione

⁶⁷ Così, ad esempio, F. LIMBACH, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 2.

⁶⁸ Per la corrispondente figura del *légataire à titre particulier*, v. artt. 1014 ss. *Code civil*.

⁶⁹ Sulle due figure di legato, cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., 142; G. BONILINI, *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, in *Tratt. succ. e don.* Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 467 e, nell'ambito di un ampio studio comparatistico, A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, cit., 46.

Fra gli ordinamenti che conoscono il legato *per vindicationem* vanno citati, accanto a quelli romanistici, l'ordinamento greco (v. art. 1996 c.c. greco) e quello polacco (artt. 981 ss. c.c. polacco).

⁷⁰ V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.6; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 4; C.A. MARCOZ,

analogica della norma, con conseguente riconoscimento della legittimazione ai creditori ereditari⁷¹ o ai legittimari pretermessi⁷², i

Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo, cit., 500, nota n. 11; I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, cit., 97 s.

⁷¹ Così, ad esempio, I. RIVA, *op. ult. cit.*, 98. Sottolinea l'A. che i creditori sarebbero sufficientemente tutelati dalla possibilità di chiedere copia autentica del certificato ai sensi dell'art. 70 Reg., la quale consente loro di ottenere le indicazioni necessarie per individuare il *solvens*.

Con riferimento al diritto tedesco, per la possibilità dei creditori di richiedere il certificato ai sensi del § 792 ZPO o dei §§ 896, 792 ZPO, v. F. LIMBACH, *Sub Art. 65 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 3, testo e nota n. 6 (ed ivi ulteriori riferimenti).

Nel contesto italiano, sulla legittimazione dei creditori, si rinvia a G. Buset, *Tutela dei creditori personali del chiamato rinunziante, certificato di eredità e certificato successorio europeo*, nel presente volume. Nel regime tavolare, per la possibilità dei «terzi che vi abbiano interesse» di richiedere la spedizione del certificato di eredità, v. art. 13 *bis*, r.d. n. 499/1929.

Con riguardo alle prospettive *de iure condendo*, v. F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit., per il quale sarebbe «quanto mai utile estendere la legittimazione a» richiedere il certificato – segnatamente quello di diritto nazionale – «anche ai creditori, qui del defunto e/o dell'erede».

⁷² I legittimari in quanto tali non figurano nell'elenco di cui all'art. 63, comma 1, Reg., sicché un'interpretazione restrittiva, fedele alla lettera della legge, dovrebbe indurre a ritenerli esclusi dalla cerchia dei soggetti legittimati, salvo che rivestano, al contempo, la qualità di eredi (o, eventualmente, di legatari, amministratori o esecutori testamentari). Se la domanda *ex art. 65 Reg.* potrà essere, dunque, senz'altro proposta dai c.d. successori necessari che abbiano già (vittoriosamente) esperito l'azione di riduzione [I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, cit., 99; nello stesso senso, ma con riguardo al certificato di diritto interno, F. TOMMASEO, *Sub art. 13 r.d. n. 499/1929*, in *Comm. l. tav. Gabrielli e Tommaseo*, cit., 50; R. QUARANTA, *Brevi note in tema di procedimento per il rilascio del certificato di eredità e di legato (a proposito della l. 29 ottobre 1974, n. 795)*, cit., 221 s.], nonché, chiaramente, dai riservatari che non siano stati del tutto pretermessi, analoga facoltà non avranno gli stretti congiunti del defunto che nulla abbiano conseguito in sede successoria, né a titolo di eredità né a titolo di legato, e siano sprovvisti altresì di poteri gestori sui beni ereditari. Nessun diritto ad ottenere il certificato successorio avranno, poi, i legittimari (pretermessi) in quegli ordinamenti che non conoscono, a differenza del no-

legatari sarebbero dunque inclusi fra gli aventi diritto senza discriminazioni di sorta.

Trattasi, tuttavia, di una soluzione che – pur potendo trovare argomenti a sostegno in altre versioni linguistiche⁷³, così come, eventualmente, in un'interpretazione ampia della locuzione «diritto diretto sulla successione»⁷⁴, o ancora, come qualcuno ha suggerito, in una lettura organica del Regolamento⁷⁵ – non convince appieno. Anzitutto, come emerge dal cons. 47, il legislatore europeo era ben

stro, il principio della legittima in natura, accordando ai c.d. *Pflichtteilsberechtigte* unicamente la possibilità di pretendere dagli eredi (indicati come tali nel certificato) il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla quota loro riservata (sulla legittima tedesca, v., ad esempio, A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 553 ss.; P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 66 s.). Trattandosi di meri creditori dell'eredità – segnatamente, di soggetti titolari di un semplice diritto di credito pecuniario nei confronti degli *Erbe* e che non ne acquistano lo *status* neppure dopo aver fatto valere la pretesa vantata nei loro confronti – essi non rientrano fra i soggetti cui il legislatore europeo ha ritenuto di attribuire il diritto di domandare l'emissione del CSE (ma v. nota n. 71 per la possibilità riconosciuta ai creditori di sostituirsi al debitore nella richiesta di rilascio). In quanto dotati di un interesse ai sensi dell'art. 70 Reg., i *Pflichtteilsberechtigte* potranno soltanto pretendere una copia del certificato di cui altri abbia chiesto (ed ottenuto) la spedizione.

⁷³ Lo rileva C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 4, per il quale diritti sulla successione sarebbero tutti i diritti spettanti nella successione (e non solo quelli aventi natura reale), come sarebbe peraltro confermato dalla versione inglese della norma.

⁷⁴ V. C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, cit., 500, nota n. 11, per il quale si potrebbe «considerare anche un credito come diritto diretto sulla successione (anche se non diretto su un bene dell'asse) e come “bene” in senso lato ai sensi dell'art. 65, lett. h), Reg. anche in considerazione della definizione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a)».

⁷⁵ M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, cit., 680 s, nota n. 13, che giunge alla soluzione prospettata attraverso una lettura combinata dell'art. 63, comma 1 e dell'art. 68, lett. m, Reg., dove si discorre di beni e/o diritti spettanti ad ogni legatario.

consapevole delle differenze esistenti relativamente alla posizione giuridica dei legatari nei diversi ordinamenti, sicché l'inciso dell'art. 63, comma 1, Reg. non può rimanere privo di uno specifico significato. Si aggiunga che l'interpretazione estensiva del riferimento al legatario con diritti diretti sulla successione non coincide con quella affermata in altri ordinamenti⁷⁶. Ed invero, essa non è neppure unanimemente condivisa dagli interpreti italiani, fra i quali vi è pure chi nega che il certificato possa essere richiesto dal beneficiario di un legato ad effetti obbligatori, il quale – si precisa – troverebbe il titolo del suo acquisto, non già nella successione, bensì in un (seguente) atto *inter vivos*⁷⁷. La varietà di interpretazioni prospettate e il diverso modo di intendere la precisazione fatta nell'art. 63, comma 1, Reg. non sono chiaramente in linea con l'esigenza di uniforme applicazione della disciplina europea, la quale richiederebbe, anzi, una pronuncia chiarificatrice e dirimente della Corte di Giustizia sul punto.

9. La distinzione tra ordinamenti che conoscono il solo legato *per damnationem* e ordinamenti che prevedono, altresì, la figura del legato *per vindicationem* ha ricadute potenzialmente rilevanti nelle c.d. successioni transfrontaliere: sia per le implicazioni sul piano dell'individuazione dei soggetti legittimati a chiedere la spedizione del certificato, sia per i problemi concernenti le modalità acquisitive dell'attribuzione, laddove la fattispecie concreta presenti elementi di contatto con ordinamenti di entrambi i tipi. A tale proposito

⁷⁶ In Germania, contro l'estensione della legittimazione ai titolari di un *Damnationslegat*, v. F. LIMBACH, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 2; M. FORNASIER, Sub *Art. 63 EuErbVO*, in *Internationales Erbrecht*, cit., 385, Rn. 11.

⁷⁷ V. C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Prima parte*, 10 s., secondo la quale «il legatario che abbia acquistato un bene o un diritto in virtù di un legato ad effetti obbligatori non potrà chiedere un certificato successorio europeo: il titolo del suo acquisto non sarà la successione, ma il contratto o il negozio di adempimento traslativo, che gli abbia trasferito la titolarità del diritto».

occorre capire, precisamente, quali siano gli adempimenti necessari affinché un legatario *per vindicationem* (si pensi, ad esempio, al coniuge superstite cui spettino, ai sensi della legge italiana regolatrice della successione, i due legati *ex lege* di cui all'art. 540, comma 2, c.c.) possa conseguire i diritti riconosciutigli dalla legge di uno Stato che ammetta il legato ad effetti reali, qualora i beni che ne costituiscono oggetto siano situati in uno Stato diverso, che preveda, invece, unicamente la forma di legato *per damnationem*.

La questione relativa alla necessità di procedere, in un'ipotesi di tal fatta, ad una riqualificazione dell'attribuzione a titolo particolare, è stata sottoposta anche all'attenzione della Corte di Giustizia europea⁷⁸. Nella vicenda concreta una cittadina polacca residente in Germania intendeva disporre, mediante un legato *per vindicationem*, ammesso dalla legge regolatrice scelta ai sensi dell'art. 22 Reg., di un immobile sito nel territorio tedesco. Senonché, il notaio cui si era rivolta aveva sollevato il dubbio in ordine all'eseguibilità della disposizione in Germania, dove l'acquisto del diritto a titolo di legato e l'intavolazione richiedono necessariamente un ulteriore passaggio *inter vivos* e dove, in sede di attuazione del Regolamento europeo, è stata esclusa l'obbligatorietà per l'ordinamento tedesco di riconoscere un legato ad effetti reali immediati⁷⁹. Interrogata sul punto dal giudice nazionale, cui l'interessata si era rivolta in seguito al rifiuto del notaio di ricevere il testamento, la Corte ha statuito, in definitiva, che il Regolamento in materia successoria osta al diniego

⁷⁸ Corte giust., 12 ottobre 2017, c. 218/16, Aleksandra Kubicka c. Przemysława Bac, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 697 ss., con nota di D. ACHILLE, *Lex successionis e compatibilità con gli ordinamenti degli Stati membri nel Reg. UE n. 650/2012*. Per ulteriori commenti, v. E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, pubblicato il 21 novembre 2017 in *Eurojus*; M. RIZZUTI, *Successioni transnazionali e pubblicità dell'acquisto dei legati*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 285 ss. Sulla questione, prima ancora della decisione della Corte giust., J.P. SCHMIDT, *Die kollisionsrechtliche Behandlung dinglich wirkenden Vermächtnisse: Ein Prüfstein für Grundfragen des internationalen und materiellen Privatrechts*, in *RabelsZ*, 2013, 1 ss.

⁷⁹ V. E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, cit.

di riconoscimento, da parte delle autorità di uno Stato Membro, degli effetti reali riconnessi al legato dal diritto applicabile; ciò indipendentemente dalla collocazione del bene oggetto dell'attribuzione e senza alcuna necessità di procedere ad un adattamento ai sensi dell'art. 31, comma 2, Reg.: quest'ultimo riguarderebbe, infatti, unitamente all'art. 1, comma 2, lett. *k* e al cons. 15, la natura ed il contenuto dei diritti reali (per i quali soltanto opererebbe l'obbligo di riconoscimento per equivalenza⁸⁰), non invece le modalità del relativo trasferimento (c.d. *modus acquirendi*), che sarebbero dunque soggette all'applicazione della *lex successionis*⁸¹.

Alla luce di quanto affermato dai giudici europei si può quindi concludere che, ove disposto in forza della legge regolatrice della successione, il legato per rivendicazione, contenuto in un certificato di provenienza estera, dev'essere trascritto o iscritto in tutti gli ordinamenti nei quali si trovino gli immobili che ne costituiscano oggetto, compresi quelli che negano efficacia reale immediata alle attribuzioni a titolo particolare⁸². Al fine di ottenere l'iscrizione, il

⁸⁰ Come osserva E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, cit., dalla sentenza della Corte europea emerge chiaramente «da necessità di distinguere fra la divergenza nel contenuto dei diritti reali», per i quali «ogni singolo ordinamento resta libero di mantenere le proprie regole interne» [per la nozione, non armonizzata, di *proprietà* a livello europeo, v. Corte giust., 2 aprile 2020, c. 329/19, Condominio di Milano (Omissis) c. Eurothermo S.p.A., in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 848 ss., con nota di G. DE CRISTOFARO, *Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE*], «e le diverse modalità di trasferimento degli stessi, diversità che gli Stati devono superare al fine di garantire che la legge applicabile alla successione possa esplicitare i suoi effetti pienamente e sulla base dei propri criteri in materia, così da non porre nel nulla la volontà del testatore».

⁸¹ Il Regolamento avrebbe fatto venire meno, dunque, la necessità di distinguere tra *titulus* e *modus acquirendi* (su cui v., ad esempio, D. DAMASCELLI, *Sub art. 46, l. 31 maggio 1995, n. 218*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, II, 2011, 155): entrambi gli aspetti sarebbero infatti disciplinati dalla *lex successionis*.

⁸² E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, cit.

legatario che vanta diritti diretti sulla successione, in quanto soggetto legittimato ai sensi dell'art. 63, comma 1, Reg., può richiedere il rilascio del certificato uniforme, sì da fornire la prova della qualità di successore alle autorità del luogo in cui si trovi il bene e dove sia dunque necessario procedere all'espletamento della formalità pubblicitaria. Affinché vi si possa provvedere non è, invece, richiesto, alcun atto *inter vivos* fra gli eredi ed il beneficiario del legato⁸³.

⁸³ V. ancora E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, cit., la quale rileva come rimanga invece aperto, dopo la sentenza della Corte di Giustizia, il diverso quesito concernente la necessità, negli ordinamenti che prevedono l'efficacia reale immediata del legato, di procedere, a fronte di un certificato successorio europeo disposto sulla base del diritto di un Paese che non riconosce tale efficacia o che la subordina a particolari forme testamentarie, «ad un atto *inter vivos* per il trasferimento del bene dagli eredi al legatario». Ipotizza l'A. che «forse si dovrebbe presupporre che il testatore nel disporre del legato (senza specificare se *per damnationem* o *per vindicationem*), abbia inteso semplicemente attribuire un diritto reale al beneficiario senza considerare le divergenze fra ordinamenti nazionali e che pertanto le formalità immobiliari siano demandate alla *lex rei sitae*». Sennonché, aggiunge, in taluni casi si rischierebbe di giungere «al paradosso contrario a quello del caso Kubicka, ossia l'attribuzione immediata di un diritto reale al legatario in contrasto con le previsioni della legge regolatrice della successione o addirittura in espresso contrasto con la volontà del testatore (ove questo avesse [...] espressamente scelto di attribuire il legato *per damnationem* anziché *per vindicationem*)».

Inizialmente, contro la possibilità di procedere all'iscrizione di modifiche derivanti da un *Vindikationslegat* (e, dunque, per la necessità di procedere, anzitutto, alla conversione in un *Damnationslegat*), v. M. BUSCHBAUM e U. SIMON, *EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *ZEV*, 2012, 527; C. HERTEL, *Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren – bisher und nach der EuErbVO*, in *ZEV*, 2013, 539 ss.; K.W. LANGE, *Europäisches Nachlasszeugnis – Antragsverfahren und Verwendung im deutschen Grundbuchverkehr*, in *DNotZ*, 2016, 114. Più di recente, ancora, J. WEBER, *Kubicka und die Folgen: Vindikationslegat aus Sicht des deutschen Immobiliarsachenrechts – Zugleich Anmerkungen zum Urte. des EuGH v. 12. 10. 2017 - Rs. C-218/16*, in *DNotZ*, 2018, 20 ss. Nel senso che l'espletamento della formalità pubblicitaria potrebbe essere soggetta ad ulteriori presupposti formali, non invece a condizioni sostanziali aggiuntive (ad esempio, un atto di trasferimento o *dingliche Einigung*), v. OLG Saarbrücken, 23.5.2019 – 5 W

10. Illustrati alcuni dei problemi connessi all'interpretazione e, conseguentemente, all'applicazione dell'art. 63 Reg., vale la pena soffermarsi brevemente anche sul contenuto del certificato successorio uniforme, profilo il quale pure solleva taluni quesiti.

Orbene, per poter essere impiegato ai fini di legge – *i.e.* per dimostrare la qualità, i diritti e i poteri dei soggetti in esso menzionati, le quote spettanti agli eredi e l'eventuale attribuzione di beni determinati ai singoli successori (v. art. 63, comma 1, Reg.) – il CSE dovrà includere una serie di informazioni, funzionali ad agevolarne l'utilizzo allo scopo perseguito, che andrà perciò riportato nell'apposita domanda, unitamente alle ulteriori indicazioni necessarie per l'attestazione degli elementi da certificare⁸⁴.

Come disposto dall'art. 68 Reg., il certificato recherà, così, accanto all'autorità di rilascio e alle generalità del richiedente, del defunto e dei beneficiari, un riferimento alla legge applicabile e agli elementi alla base della relativa individuazione, precisando, inoltre, le quote di ciascun erede ed elencando i diritti e/o i beni spettanti ai successori, compresi quelli a titolo particolare⁸⁵. Chiarirà se si tratti di successione legittima o di successione regolata da una disposizione *mortis causa* (che potrà anche avere la forma di un patto successorio⁸⁶), riportando le informazioni sugli elementi da cui de-

25/19, in *NJW*, 2019, 3530 s. Sul punto, cfr. F. LIMBACH, Sub *Art. 69 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 10.

⁸⁴ I richiedenti potranno utilizzare, a tale fine, il modello IV di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione n. 1329/2014, l'impiego del quale è comunque meramente facoltativo, come emerge dalla formulazione dell'art. 65, comma 2, Reg. e com'è stato peraltro confermato dalla Corte giust., 17 gennaio 2019, c. 102/18, Klaus Manuel Maria Brisch. Ne deriva che il richiedente potrà presentare la domanda pure nelle forme previste dalla *lex fori*: v. A. DUTTA, Sub *Art. 65 EuErbVO*, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., Rn. 9.

⁸⁵ Non è invece richiesta l'indicazione delle modalità di circolazione del legato, previste dalla legge regolatrice della successione: v. E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di Giustizia sul Regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, cit.

⁸⁶ Per la definizione di ciò che deve intendersi per «patto successorio» ai fini del Regolamento, v. art. 3, comma 1, lett. *b*, Reg. Con riguardo al problema

rivino i diritti e/o i poteri dei soggetti legittimati ed indicandone le eventuali restrizioni. Segnerà, poi, la data di rilascio, specificando, per il singolo beneficiario, la natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia ad essa⁸⁷. Ancora, nel certificato andranno riportati, se del caso, i dati relativi alle convenzioni matrimoniali od a convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile abbia effetti comparabili al matrimonio, così come quelli concernenti il regime patrimoniale tra coniugi (od altro equivalente)⁸⁸.

relativo alla possibilità di considerare inclusi in tale definizione anche (tutti) i patti rinunciativi, v. E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, in *Eurojus*, 2020, 248, testo e nota n. 31, cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. V. poi 249 s. sull'applicabilità del Regolamento europeo all'*Erbvertrag* previsto negli ordinamenti tedesco (§ 2274 BGB) ed austriaco (§§ 1249 ss. ABGB), nel quale ultimo ne è ammessa la stipulazione soltanto tra (futuri) coniugi e partner registrati, nonché al c.d. *Berliner Testament ex* §§ 2265 ss. BGB.

Sull'ammissibilità di un patto successorio, valido ai sensi della legge regolatrice della successione, negli ordinamenti che, come quello italiano, prevedono un espresso divieto dei patti successori, v. V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storie e funzioni*, Napoli, 2015, 189 ss.

⁸⁷ Con riguardo alla possibilità di chiedere ed ottenere un certificato successorio europeo parziale, v. V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.14. In ogni caso, il CSE non potrà prescindere da taluni elementi. In particolare, dovrà necessariamente indicare l'autorità di rilascio, le generalità tanto del defunto quanto del richiedente, lo scopo del certificato, la fonte della successione, la legge applicabile (unitamente agli elementi in base ai quali essa sia stata determinata).

⁸⁸ A tale fine sarà necessario includere nella domanda «l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio». Per le difficoltà interpretative connesse alla formulazione italiana della disposizione, v. E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, cit., 245 s., per la quale un confronto con le versioni francese ed inglese (oltreché con il citato art. 68 Reg.) dimostrerebbe come l'obiettivo del legislatore fosse quello di rendere necessaria l'indicazione circa l'eventuale conclusione,

A tale ultimo riguardo, non è chiaro, tuttavia, se le informazioni riguardanti i rapporti patrimoniali della famiglia siano a loro volta coperte dall'efficacia probatoria di cui all'art. 69, comma 2, Reg.⁸⁹; né è dato ricavare, dalla sola formulazione della previsione di legge, se il certificato debba contenere pure la descrizione degli effetti che (l'opzione per un) un certo regime può avere sulla vicenda successoria, fra l'altro, ai fini della determinazione della massa ereditaria o della quota spettante al superstite. Si pensi, ad esempio, al § 1731, comma 1, BGB che, per il caso di cessazione della c.d. *Zugewinnngemeinschaft* (i.e. del regime patrimoniale legale della comunione degli incrementi) a seguito del decesso di uno dei coniugi, prevede «il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio [...] mediante l'aumento, nella misura di un quarto dell'eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite»⁹⁰, stabilita ai sensi del § 1931 BGB.

Gli interpreti si sono interrogati, se una disposizione quale quella tedesca possa in effetti ricondursi all'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 650/2012⁹¹; o se debba invece escludersene la natu-

da parte del defunto, di un *marriage contract* o *contrat de mariage* o, ancora, di un contratto concernente un rapporto con effetti analoghi.

⁸⁹ In senso affermativo, v. D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, cit., 74 ss. Diversamente, invece, P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, *Contr. impr./Eur.*, 2015, 421.

⁹⁰ Per tale traduzione del § 1731 BGB, v. Corte giust., 1° marzo 2018, c. 558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf e altri (su cui, v., ad esempio, E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, cit., 251 s., nonché i commenti in lingua tedesca di M. FORNASIER, in *FamRZ*, 2018, 632 e M. LÖHNIG, in *NotBZ*, 2018, 223) Cfr. *Codice civile tedesco – Bürgerliches Gesetzbuch*, Traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano-München, 2013.

⁹¹ Un'analogia questione potrebbe porsi anche con riguardo al *contrat de mariage ex art. 1387 Code civil*, il quale può includere altresì una disposizione *mortis causa* in favore del coniuge superstite. Per la possibile riconducibilità al Regolamento successorio, v. E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, cit., 251, la quale sottolinea come diversa sia, invece, la soluzione prospettata con riferimento ai «*communauté*

ra successoria, con la conseguenza che, trattandosi di una regola concernente i rapporti patrimoniali tra coniugi (o regimi relativi a rapporti con effetti comparabili al matrimonio), essa ricada nella sfera di operatività dei più recenti Reg. (UE) n. 1103 e 1104/2016⁹².

La risposta alla questione, nel secondo senso, appare a prima vista preferibile, soprattutto ove si consideri il contenuto dell'art. 1, comma 2, lett. *d*, Reg. (UE) n. 650/2012, il quale esclude espressamente dall'ambito applicativo del regolamento «le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio».

Meno univoca risulta, tuttavia, la soluzione sol che si tenga in conto l'inciso del cons. 12 il quale, dopo aver ribadito l'estraneità al regolamento delle «questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici»⁹³, limita gli effetti dell'affermazione, precisando che essa vale soltanto «nella misura in cui» tali regimi «non trattino questioni di successione». Di qui il rilievo circa il carattere non assoluto dell'esclusione *ex art. 1, comma 2, lett. d, cit.*⁹⁴, la quale non si estenderebbe alle questioni che, sebbene ricondotte ai regimi patrimoniali dai diritti nazionali, abbiano però (anche) implicazioni successorie: implicazioni di cui sono dotate, ad esempio, talune convenzioni matrimoniali [che – com'è per l'*institution contractuelle*,

universelle agreements with final partages] (cfr. D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, cit., 68). Al Regolamento (UE) n. 650/2012 sembrerebbe riconducibile, poi, la disposizione dell'art. 1083 *Code civil*, dettato nell'ambito della disciplina dell'*institution contractuelle*.

⁹² Per alcuni profili del rapporto tra i due regolamenti gemelli e quello in materia successoria, v. E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, cit., 243 ss.

⁹³ Così come «i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio».

⁹⁴ V. D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, cit., 67 s.

rivestita della forma del *contrat de mariage* – possono addirittura ricadere nella definizione di patto successorio *ex art. 3, par.1, lett. b, Reg. (UE) n. 650/2012*⁹⁵] e di cui non è priva neppure la regola del citato § 1371, comma 1, BGB.

Dell'annoso problema concernente la definizione dei confini del Regolamento successorio è stata infine investita la Corte di Giustizia dell'UE. Interpellati, nello specifico, sulla natura del § 1371, comma 1, BGB, i giudici europei hanno ritenuto di discostarsi da quanto precedentemente statuito dal BGH tedesco⁹⁶, negando la riconducibilità della regola alla disciplina dei regimi patrimoniali ed affermandone invece l'inclusione nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 650/2012⁹⁷. Come si legge nella sentenza, la previsione avrebbe, infatti, quale scopo principale, «non la ripartizione dei beni del patrimonio o lo scioglimento del regime patrimoniale, bensì la determinazione del *quantum* della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi». Di conseguenza, essa concernerebbe precipuamente la successione del coniuge deceduto: per ciò che qui maggiormente interessa, le relative informazioni andrebbero pertanto incluse nel CSE, con tutti gli effetti descritti all'art. 69 Reg.⁹⁸.

⁹⁵ Cfr. ancora D. DAMASCELLI, *op. cit.*, 68.

⁹⁶ V. BGH, 13 maggio 2015 – IV ZB 30/14 in *NJW*, 2015, 2185 ss. («*Der pauschale Zugewinnausgleich nach § 1371 I BGB ist im Sinne der Art. 15, 25 EGBGB rein güterrechtlich zu qualifizieren*»). Conforme, in dottrina, H. DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 429 s., secondo il quale la «“soluzione successoria” per il conguaglio degli incrementi – nella prassi il caso più frequente – non incide per nulla sulla circostanza per la quale l'aumento della quota avviene per motivi di regime patrimoniale tra coniugi, e proprio in tal senso sarà qualificato ai fini delle regole di conflitto; qualificazione a sua volta necessariamente recepita nel diritto europeo». Per i termini del dibattito dottrinale tedesco, v. E. BERGAMINI, *EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples*, cit., 251 s., testo e note n. 47 s.

⁹⁷ Così Corte giust., 1° marzo 2018, c. 558/16, cit.

⁹⁸ Non condivide tale conclusione H. DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, cit., 429 s. il quale,

11. Come accennato, il certificato dovrà contenere, altresì, gli estremi dell'autorità che abbia provveduto a rilasciarlo⁹⁹ e gli elementi in base ai quali essa si ritenga competente. A tale proposito va precisato che il legislatore europeo non ha direttamente designato l'organo emittente, limitandosi a prevedere che la relativa individuazione debba avvenire sulla base delle regole generali concernenti la competenza giurisdizionale (artt. 4 ss. Reg.), lasciando, per il resto, gli Stati membri liberi di definire il soggetto concretamente preposto al rilascio del certificato: scegliendo tra l'autorità giudiziaria o «un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successioni» (v. art. 64 Reg.¹⁰⁰).

Nei vari ordinamenti si è optato per soluzioni differenti: così, mentre in alcuni è stato indicato come preposto all'emissione del certificato un giudice, in altri la competenza è stata assegnata ai notai, i quali pure rientrerebbero nell'ampia nozione di 'organo giurisdizionale' ai sensi dell'art. 3, comma 2, disposizione cui rinvia l'art. 64, lett. *a*, Reg. (cfr. cons. 20)¹⁰¹. Un tanto è avvenuto, ad

dopo aver chiarito che la maggiorazione forfettaria della quota spettante al coniuge superstite è da considerarsi come elemento riconducibile al regime patrimoniale fra coniugi ed aver altresì rilevato che «il Regolamento, in base al suo art. 1, comma 2, lett. *b*, non copre questioni attinenti al regime patrimoniale, ogniquivolta trovi applicazione il diritto tedesco dei rapporti patrimoniali tra coniugi», conclude precisando che un CSE rilasciato da un giudice straniero non dovrebbe dunque trattare il 'quarto' del § 1371, comma 1, BGB come parte dell'eredità, dovendo in ogni caso rinviare alla disciplina sul regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell'art. 68, lett. *b*, Reg. (UE) 650/2012. Una soluzione diversa sarebbe prospettabile, invece, per l'*Erbschein* tedesco che, al contrario, «dichiarerà la quota legale di coeredità e l'incremento legato al regime patrimoniale fra coniugi come compartecipazione unitaria alla coeredità».

⁹⁹ Si tratterebbe di un elemento che non potrebbe essere omesso, costituendo il contenuto necessario anche di un certificato soltanto parziale: v. V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.14.

¹⁰⁰ Diversamente, l'art. 37 della proposta di Regolamento prevedeva la competenza dei soli tribunali.

¹⁰¹ Corte giust., 23 maggio 2019, c. 658/17, WB c. P.B, dove si è tuttavia negato che possa qualificarsi come organo giurisdizionale il notaio polacco,

esempio, in Italia (v. art. 32, l. 30 ottobre 2014, n. 161), dove il notaio provvede al rilascio del CSE anche in quei territori dove esiste il certificato ereditario di diritto interno, sottoposto invece ad una verifica giudiziale¹⁰².

La scelta compiuta dal legislatore italiano è stata salutata con favore dal ceto notarile e da parte degli interpreti, che hanno suggerito, anzi, l'utilità di replicare la soluzione anche con riferimento ad un eventuale certificato di diritto interno, esteso a tutto il territorio nazionale¹⁰³. Altri, pur senza trascurare le ragioni di opportunità che militano a favore della designazione del notaio come autorità

preposto al rilascio del certificato ereditario nazionale, ma sprovvisto al riguardo di funzione decisionale. Cfr. Corte giust., 16 luglio 2020, cit., dove i giudici europei, dopo aver escluso che i notai lituani esercitino funzioni giudiziarie al momento del rilascio del certificato nazionale, aggiungono che è il giudice del rinvio a dover stabilire se i notai agiscano «su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria e possano conseguentemente essere qualificati come “organi giurisdizionali”».

¹⁰² Sul punto va precisato che lo Stato italiano aveva inizialmente comunicato alla Commissione che competente nei territori dove vige il sistema tavolare sarebbe stato il tribunale. Per un rilievo critico, v. F. PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 1104. In seguito, la soluzione è stata rettificata (v. la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I, Affari civili e internazionali, 26 ottobre 2016). Osserva come l'impostazione italiana sia del tutto isolata rispetto ai sistemi che conoscono i libri fondiari C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 417 s., spec. nota n. 75.

¹⁰³ V. F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit., per il quale l'intervento giurisdizionale potrebbe essere quindi circoscritto alla sola fase di reclamo. Cfr. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 413 s. e, in prospettiva futura, 418 ss., cui si rinvia anche per una presentazione (ed un'analisi critica) delle ragioni che potrebbero deporre a favore di un'eventuale estensione della competenza notarile. L'A. osserva, in conclusione, che il rilascio dei certificati successori di diritto nazionale rientra tradizionalmente nella competenza dell'autorità giudiziaria, dotata al riguardo di ampi poteri inquisitori. È appunto la procedura prevista che «fonda l'effetto di pubblica fede», facendo emergere preventivamente, *i.e.* prima che risulti compromessa la posizione dei

emittente, non hanno mancato di notare come esso non sia, tuttavia, dotato dei poteri e dei mezzi necessari per compiere l'attività di indagine o comunque istruttoria richiesta dal Regolamento (v. art. 66 Reg.), dolendosi pertanto della mancata previsione, da parte del legislatore, di una competenza, anche soltanto concorrente, dei Tribunali¹⁰⁴.

L'indagine comparatistica offre, pure sotto il profilo in esame, utili spunti di riflessione, sottoponendo all'attenzione del giurista interno soluzioni alternative e di compromesso, forse maggiormente capaci di comporre le diverse esigenze in gioco: quella di riduzione del carico di lavoro dei Tribunali, da un lato, e quella di garanzia della piena efficacia del certificato, dall'altro¹⁰⁵. Altrove si è ritenuto, infatti, di non rinunciare alla competenza giudiziale, delegando però ai notai, certamente avvezzi a trattare questioni di natura successoria, l'espletamento delle formalità funzionali al rila-

terzi, eventuali profili di controversia, contribuendo, così, alla riduzione del contenzioso (v. 422).

¹⁰⁴ V. A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, cit., 1175. Così già F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, 201 ss., che ritiene tutt'altro che pacifica l'opinione di chi definisce quella di rilascio come «un'attività sostanzialmente amministrativa avente per oggetto la formazione di certezza pubblica mediante dichiarazioni di scienza» (così F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 742). Nel senso che dalla diversa scelta dell'autorità competente discenderebbe la necessità e, al contempo, la difficoltà di definirne con esattezza i poteri istruttori, v. I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 2. Ma v. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 413 s., il quale sottolinea, in particolare, il diverso ruolo istituzionale del giudice rispetto al notaio: a suo parere, neppure l'attribuzione di poteri più penetranti al notaio riuscirebbe perciò a rimuovere di per sé ogni dubbio. Sul ruolo del notaio come autorità preposta all'emissione del CSE, v. V. PAPPÀ MONTEFORTE, *Certificato successorio europeo e successioni transfrontaliere: il ruolo del notaio*, cit., 557 ss.

¹⁰⁵ Per una sintesi, v. F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., 201 ss., secondo il quale la designazione del notaio quale autorità emittente potrebbe avere l'effetto di depotenziare l'efficacia del certificato successorio.

scio del certificato uniforme. È quanto è avvenuto, ad esempio, in Austria, dove gli adempimenti connessi all'emissione del CSE sono stati posti a carico del notaio nella sua qualità di commissario giudiziario o *Gerichtskommissär* (v. § 1, comma 1, n. 1, lett. *d*, GKG)¹⁰⁶.

12. A ben vedere, la necessità di dare attuazione al Regolamento, designando l'autorità competente al rilascio del certificato uniforme, ha condotto, nei diversi ordinamenti, ad interventi nazionali di varia portata.

Il legislatore italiano ha optato, ad esempio, per una soluzione minima. Lungi dall'operare un'ampia sistematizzazione della materia successoria, esso si è limitato, infatti, ad attribuire ai notai la competenza all'emissione del CSE, indicando l'autorità davanti alla quale è ammesso il reclamo (art. 32, commi 1 e 2, l. n. 161/2014) e precisando, allo scopo di evitare fraintendimenti, che nei territori dove vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del r.d. n. 499/1929 in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Quanto alla Germania, competente al rilascio del CSE è il tribunale circoscrizionale (*Amtsgericht*), mentre la competenza funzionale (*funktionelle* o *funktionale Zuständigkeit*) è, almeno di regola (ma v., per le riserve giudiziali, il § 16, comma 1, n. 6 e comma 2, RPfG), del funzionario giudiziario: v. il § 3, n. 2, lett. *i*, RPfG.

Pure la legge tedesca attribuisce, invero, precise funzioni al notaio, al cospetto del quale potrà essere resa, segnatamente, la *eidesstattliche Versicherung*, i.e. la dichiarazione in forma solenne o sotto il vincolo del giuramento ex § 36 IntErbRVG, che l'autorità emittente può chiedere ai sensi dell'art. 66 Reg. «se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite». Esclude che di tale potere dispongano, allo stato, i notai italiani, C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 413, nota n. 75.

¹⁰⁷ Per un rilievo critico, v. I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 2, secondo la quale «sarebbe stato auspicabile che il legislatore italiano, nel dare attuazione alla normativa sovranazionale, avesse colto l'occasione per armonizzare il sistema attualmente vigente, che [...] vede ora la copresenza di tre attestazioni della qualità ereditaria, il certificato d'eredità del sistema tavolare di competenza giurisdiziona-

Diverso è stato il *modus operandi* seguito in altri ordinamenti, dove maggiore attenzione è stata rivolta al necessario coordinamento delle disposizioni di diritto interno e di quelle aventi origine sovranazionale, provvedendo ad un adattamento, oltretutto ad un'integrazione delle prime, sì da garantirne l'operatività nel nuovo quadro normativo. È in tale senso che si sono mossi, fra gli altri, i legislatori tedesco ed austriaco, i quali hanno colto l'occasione offerta dal Regolamento per procedere ad una sistematica revisione ed integrazione di una pluralità di fonti normative interne.

Il differente approccio non è per vero senza ricadute pratiche, come dimostrano le questioni ermeneutiche sollevate dagli interpreti italiani all'indomani dell'entrata in vigore della disciplina europea. Fra queste, menzione merita, in particolare, quella relativa all'idoneità del CSE a fungere da titolo per la trascrizione degli acquisti *mortis causa* nei registri immobiliari nazionali¹⁰⁸. Sul punto, il Regolamento europeo non offre indicazioni univoche. Da un lato, l'art. 69, comma 5, Reg. dispone che il CSE costituisce «un documento idoneo» pure «per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro» (art. 69, comma 5, Reg.). Da altro lato, la stessa disposizione fa salvo l'art. 1, comma 2, lett. *k* e *l*, Reg. che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina europea «la natura dei diritti reali», nonché «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro» (cfr. cons. 18 s.).

Ferma restando l'opportunità di ammettere la pubblicità del certificato in un apposito registro delle successioni¹⁰⁹, la domanda che

le, il certificato successorio europeo di competenza notarile e l'atto di notorietà ricevibile dal cancelliere del Tribunale o dal notaio, senza una particolare competenza per territorio». Per una proposta di semplificazione, v. anche F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

¹⁰⁸ Sulla quale v., anche con riguardo alla relativa funzione «di requisito di efficacia di formalità dipendenti», G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, cit., 109 ss.

¹⁰⁹ Che, come rileva attenta dottrina, sarebbe prudente prevedere: v. F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

si pone, di fronte all'apparente contraddittorietà delle disposizioni racchiuse nel Regolamento, è se il CSE possa considerarsi titolo idoneo per l'iscrizione o la trascrizione nei registri immobiliari degli Stati membri¹¹⁰; nello specifico, se possa sostituire gli atti a tale fine richiesti dalla legge nazionale¹¹¹.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a una successione italo-tedesca, che includa immobili situati in Italia. Se la legge applicabile ai sensi del Regolamento fosse quella tedesca (ad esempio, perché al momento della morte il *de cuius* avesse la propria residenza in Germania: v. art. 21, comma 1, Reg.), la qualità di erede verrebbe acquisita, a rigore, senza la necessità di un'accettazione, in applicazione del citato principio del *Vonselbsterwerb* ex § 1922 BGB. Poiché però la legge italiana richiede l'accettazione dell'eredità, non solo ai fini del relativo acquisto, ma anche per la trascrizione dello stesso, rilevante sia per il rispetto della regola di continuità sia per stabilire la salvezza degli acquisti dei terzi aventi causa dall'erede apparente (cfr. artt. 2648, 2660 ss. e artt. 534, comma 3, 2652, n. 7, c.c.), l'interrogativo è se il CSE, emesso dalle competenti autorità tedesche e che non rechi alcun riferimento all'avvenuta accettazione dell'eredità, neppure necessaria ai sensi della legge applicabile, possa considerarsi sufficiente per dare adeguata pubblicità all'acquisto in Italia.

A questo proposito, vi è chi dal tenore dell'art. 1, comma 2, lett. l, Reg. desume l'intrascrivibilità del certificato in quanto tale¹¹²,

¹¹⁰ Nel senso che il termine 'iscrizione' ex art. 69, comma 5, Reg. andrebbe interpretato estensivamente, *i.e.* come concernente «ogni forma di pubblicità dell'atto attuata mediante pubblici registri», compresa la trascrizione di atti riguardanti beni immobili o mobili registrati, C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 8.

¹¹¹ Sul CSE come titolo idoneo alla trascrizione degli acquisti *mortis causa*, v. I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 752 ss. (v. anche 761, nota n. 37 per alcuni cenni all'analoga discussione francese).

¹¹² V., ad esempio, C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit. Nello stesso senso, v. L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 476.

soprattutto quando (l'asse non includa immobili siti nel territorio italiano e) il documento non contenga un atto di accettazione, in grado di determinare l'acquisto di uno dei diritti elencati ai n. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 c.c.¹¹³. Tale conclusione si fonderebbe, nello specifico, sull'assunto che non sarebbero trascrivibili gli atti aventi efficacia soltanto probatoria¹¹⁴. Un'accettazione non si potrebbe inoltre ricavare dalla semplice domanda di rilascio del certificato¹¹⁵, poiché, se non accompagnata da specifiche indicazioni circa la vo-

¹¹³ Si veda, ancora, C.M. BIANCA, *op. loc. cit.* e L. SITZIA, *op. loc. cit.*

¹¹⁴ C.M. BIANCA, *op. loc. cit.*; cfr. L. SITZIA, *op. loc. cit.*, per il quale potrebbe dubitarsi «che la semplice domanda di rilascio del certificato, in difetto di qualunque indicazione sull'eventuale accettazione dell'eredità e senza effettuarla contestualmente, integri gli estremi di una valida ed efficace *aditio*, giacché il richiedente non si avvale della qualità di erede, ma tende ad acquisirne uno strumento di prova».

¹¹⁵ La quale ben potrebbe provenire anche da un chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità: v. V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 2.4. Così anche L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 476. Sui rapporti tra il CSE e l'atto di accettazione dell'eredità, v. I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 3 s., per la quale, ove il richiedente «giustificasse la richiesta di rilascio affermando la necessità di esercitare prerogative ereditarie, ciò varrebbe di fatto quale atto di accettazione tacita, a prescindere dalla consapevolezza degli effetti giuridici di tale azione». Di conseguenza, in tali casi il CSE potrebbe qualificarsi «quale atto attestante l'avvenuta accettazione tacita» e sarebbe pertanto trascrivibile «quale attestazione della richiesta di rilascio del certificato, e dunque dell'accettazione intervenuta tacitamente». Ciò a prescindere da un'eventuale «intervenuta accettazione tacita, o un possesso prolungato di oltre tre mesi dei beni ereditari»: infatti, l'atto notarile potrebbe fornire semplicemente l'occasione per dare pubblicità ad un acquisto già verificatosi in precedenza. Nel senso che il certificato potrebbe documentare, anche a fini pubblicitari, l'avvenuta accettazione tacita, v. C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, cit., 508.

lontà di acquistare l'eredità, essa sarebbe diretta esclusivamente all'ottenimento di un mezzo di prova¹¹⁶.

Di diversa opinione è, tuttavia, altra dottrina, la quale ha avuto modo di affermare che il CSE potrebbe sostituire quantomeno alcuni dei documenti normalmente richiesti per procedere alla trascrizione secondo la legge italiana. Ferma restando la necessità della nota, recante la menzione del CSE, la presenza di quest'ultimo renderebbe invece superflua, ai fini della pubblicità immobiliare, la presentazione del certificato di morte e dell'estratto del testamento, ma per vero anche dell'accettazione dell'eredità¹¹⁷ che sarebbe, almeno in certi casi, implicita nella domanda di emissione del certificato¹¹⁸.

¹¹⁶ V. C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 8; L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 476.

Diversa è la soluzione fornita con riguardo al ricorso per l'ottenimento del certificato di eredità nazionale, il quale richiede la sottoscrizione autenticata del richiedente ed è quindi equiparato addirittura ad un'accettazione espressa dell'eredità: v. I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 3. Per l'A. ciò non varrebbe, invece, con riferimento alla domanda di CSE [ma v., di recente, M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, cit., 706 s.], la quale peraltro non richiede l'autenticazione della sottoscrizione. Inoltre, «se è pur vero che con la domanda di un certificato il richiedente si presenta nella sua qualità di erede, manca in questo atto l'intenzione attuale ed esplicita di accettare». Diversamente, nella domanda di rilascio potrebbe ravvisarsi un'accettazione tacita dell'eredità, soprattutto ove il richiedente «giustificasse la richiesta di rilascio affermando la necessità di esercitare prerogative ereditarie». Sul quesito, se la domanda di rilascio possa valere come accettazione espressa o tacita, v. anche ID., *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 754 ss.

¹¹⁷ Così F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 739 s. (il quale aggiunge che il certificato successorio, redatto o tradotto in lingua italiana, non dovrebbe neppure essere legalizzato o soggetto al deposito ex art. 106, l. 16 febbraio 1913, n. 89). In senso adesivo, v. anche A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., 520.

¹¹⁸ Sul punto si veda ancora I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 3.

La soluzione proposta merita condivisione, poiché appare in linea con le esigenze di semplificazione perseguite dal legislatore sovranazionale, mostrando altresì adeguata consapevolezza dei limiti all'applicazione della disciplina europea espressamente individuati dal Regolamento, il quale – lo si ribadisce – esclude dalla propria sfera applicativa «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro», senza sottrarre «alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro» (cons. 18), evitandone comunque un'inutile duplicazione¹¹⁹.

Tanto premesso, in prospettiva futura sarebbe forse opportuno valutare la convenienza di attribuire espressamente, sia al certificato europeo (eventualmente implementato ed integrato) sia a quello di diritto interno, del quale fosse per ipotesi prevista l'introduzione, la natura di titolo per l'attuazione della pubblicità degli acquisti *mortis causa*¹²⁰.

¹¹⁹ Cfr. A. ZANOBETTI PAGNETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 243; M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, cit., 682, nota n. 81.

¹²⁰ In questo senso, con riguardo ad un ipotetico certificato di diritto interno, F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

Nel senso che il CSE potrebbe diventare titolo idoneo all'iscrizione nei Registri Immobiliari solo se «implementato o corredato dal corredo documentale, dalle dichiarazioni, dalla prova di adempimenti fiscali richiesti ai fini dei trasferimenti immobiliari dai singoli Paesi», R. BARONE, *Certificato successorio europeo: titolo per la trascrizione*, disponibile al seguente link: https://eventi.nservizi.it/upload/224/altro/barone_it.pdf. Sottolinea l'A. come appaia, in realtà, «arduo che ogni autorità di rilascio possa conoscere tutte le norme di circolazione degli immobili nello spazio europeo». A suo parere «solo la prassi e gli scambi tra autorità potranno soddisfare tale finalità». Al riguardo, «sarebbe auspicabile, anche se di difficile realizzazione, una sorta di codice delle norme di circolazione degli immobili per tutti gli Stati dell'UE».

13. È mancata, poi, per lo più, la definizione del rapporto fra il certificato uniforme e quelli di diritto interno, ove previsti¹²¹. Mediante la creazione del CSE, il Regolamento del 2012 non ha inteso intaccare né tantomeno sostituire gli strumenti utilizzati nei singoli ordinamenti per scopi analoghi (v. cons. 67). Essi possono, quindi, coesistere con il certificato europeo (il cui impiego resta per giunta facoltativo: v. art. 63, comma 2, Reg.; cfr. cons. 69), malgrado persistano dubbi circa il rispettivo ambito di applicazione. Ad esempio, non è chiaro se i certificati nazionali possano produrre anche effetti transfrontalieri¹²²; e si discute, altresì, se un CSE possa essere emesso pure nell'ambito di successioni meramente interne, sprov-

¹²¹ Rammenta i possibili problemi di conflitto tra certificato uniforme e certificati di diritto interno, ma anche tra diversi certificati nazionali, C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 400, testo e nota n. 34. Sul rapporto tra l'*Erbschein* ed il CSE, v. K. DORTH, *Das Verhältnis von Erbschein und Europäischem Nachlasszeugnis*, cit., *passim*; M. FORNASIER, Sub *Art. 62*, in *Internationales Erbrecht*, cit., 376 ss., Rn. 6 ss.

¹²² V. F. LIMBACH, Sub *Art. 69 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 5 che, prendendo le mosse dal principio di sussidiarietà (v. cons. 67), ritiene che il certificato di eredità nazionale possa rilasciarsi anche nelle fattispecie transfrontaliere e goda, anzi, del privilegio *ex artt. 39 ss. Reg. (UE) n. 650/2012*. Cfr. I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, cit., 749, per la quale gli aventi diritto dovrebbero essere liberi di utilizzare altri strumenti messi a disposizione dal Regolamento, non essendo peraltro il CSE obbligatorio. Ma v., nel senso che il CSE costituisce presupposto indispensabile per procedere all'iscrizione nel libro fondiario nelle successioni transfrontaliere, la recente decisione del tribunale distrettuale di Tolmino, Okrožno sodišče Tolmin, 9 dicembre 2021.

Quanto alla possibile coesistenza dei due certificati, quello nazionale e quello uniforme, si esclude che il rilascio del primo impedisca il successivo ottenimento del secondo (diversamente, tuttavia, J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Herausforderung an das Kollisionsrecht*, cit., 749). Andrebbe invece risolta in base al diritto nazionale applicabile la questione relativa al carattere preclusivo del CSE. Il diritto tedesco, ad esempio, non impedirebbe di richiedere il rilascio del certificato di diritto interno anche nei casi in cui fosse già stato rilasciato il CSE. Sul punto, v., per ulteriori riferimenti, F. LIMBACH, Sub *Art. 69 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 5.

viste cioè di elementi di internazionalità¹²³. Ancora, costituendo per

¹²³ Nonostante la soluzione negativa prevalga ed appaia altresì in linea con la natura del Regolamento e le finalità del CSE (v. F. MAOLI, *La nuova disciplina europea in materia di successioni "mortis causa": l'introduzione di un certificato successorio europeo*, cit., 139; F. LIMBACH, *Sub Art. 62 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 3; v. anche *Sub Art. 63 EuErbVO*, Rn. 5; cfr., sia pure in senso critico, A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, cit., 1172), vi è chi sottolinea come essa rischi di dare vita ad una discriminazione alla rovescia: v. A. BARONE e G. LIOTTA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 11.4. Cfr. D. RESTUCCIA, *op. cit.*, 145 s. Ma v., con riguardo all'irrelevanza delle discriminazioni a rovescio per l'ordinamento dell'UE, I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*, nel presente volume, § 2. Come sottolinea l'A., «l'eventuale scelta di operare oltre i confini tracciati dal Regolamento non sarebbe senza rischi: un CSE rilasciato con riguardo a una successione priva di elementi di internazionalità non potrebbe certamente produrre gli effetti tipici indicati dai sopra riportati commi 3 e 4 dell'art. 69 Reg.; verrebbe così messo in circolazione un documento apparentemente dotato di forza probatoria, idoneo a creare un legittimo affidamento – in capo a terzi creditori o aventi causa – che rischierebbe di venire deluso».

Nel senso che il notaio potrebbe, dunque, rilasciare il certificato pure ove la vicenda successoria non presenti elementi di internazionalità, C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 8; L. SITZIA, *Trascrizione degli acquisti per causa di morte*, cit., 4. Per alcune aperture, si vedano anche A. DAVI e A. ZANOBETTI PAGNETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 235; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, cit., 500 s.

Di fronte al rifiuto del notaio di emettere il CSE, la parte interessata ad ottenerlo avrebbe però la possibilità di rivolgersi al giudice, il quale potrebbe ordinarne il rilascio oppure emetterlo ai sensi dell'art. 72 Reg., «previo, se del caso, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sollecitarne l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del Regolamento». Si veda in questo senso A. BARONE e G. LIOTTA, in AA.VV., *Il Certificato Successorio Europeo – CSE. Prime proposte operative*, risposta al quesito n. 11.3. Cfr. C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, cit., 506 s.

Al di là della soluzione che si voglia dare alla questione prospettata nel testo, va precisato che, una volta emesso nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, il CSE potrà essere utilizzato anche nello Stato di rilascio (v. art. 62, comma 3, Reg.).

lo più il certificato nazionale, negli ordinamenti che lo prevedono, titolo per l'intavolazione dei diritti pervenuti per successione *mortis causa*, tutt'altro che agevole è stabilire se l'iscrizione nello Stato dove siano situati gli immobili possa effettuarsi sulla base del solo CSE; o se debba invece emettersi, in aggiunta, e nonostante il carattere internazionale della successione, anche il certificato interno, da richiedersi alle autorità dello Stato in cui la pubblicità debba essere espletata.

Invero, i legislatori tedesco ed austriaco hanno ritenuto di dare una soluzione espressa a tale ultimo problema, annoverando il CSE tra i documenti in base ai quali si può (provare l'eredità sì da) procedere alla *Einverleibung* o all'iscrizione nel *Grundbuch* (cfr. § 33 *Allgemeines Grundbuchgesetz*¹²⁴ e § 35 GBO)¹²⁵. Ne deriva che, una volta ottenuto il certificato uniforme, esso potrà essere senz'altro utilizzato a fini pubblicitari. Ciò vale oggi, soprattutto in virtù di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Oberle¹²⁶, senza che rilevi l'identità e la provenienza (geografica) dell'autorità di

¹²⁴ D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, cit., 1655, Rn. 184: «*Hinsichtlich eines Europäischen Nachlasszeugnisses stellt iÜ § 33 I lit. d GBG [...] klar, dass dieses Grundlage einer „Einverleibung“ in das österreichische Grundbuch sein kann*». V. anche C. BONIMAIER, *Anwendung fremden Erbrechts in Österreich nach der EuErbVO: Wegfall der Einantwortung und Vonselbsterwerb*, in *Zak*, 16/2015, 311.

¹²⁵ Con riguardo al diritto tedesco, v. F. LIMBACH, *Sub Art. 69 EuErbVO*, in *Europäisches Zivilrecht*, cit., Rn. 10, per il quale persisterebbe comunque un potere di verifica. Così anche M. LEITZEN, *Kubicka und die Folgen: Vindikationslegat in der Rechtspraxis*, in *ZEV*, 2018, 315. In giurisprudenza, v. OLG Saarbrücken, 23 maggio 2019 – 5 W 25/19, in *NJW*, 2019, 3531 s. Ma v., per una diversa opinione, H. WILSCH, *EuErbVO: Die Verordnung in der deutschen Grundbuchpraxis*, in *ZEV*, 2012, 530. Relativamente alle ulteriori condizioni (formali) cui può essere subordinata l'esecuzione della formalità pubblicitaria, v. A. DUTTA, *Sub Art. 69 EuErbVO*, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., Rn. 30.

¹²⁶ Corte giust., 21 giugno 2018, c. 20/17, Vincent Pierre Oberle, in *Notariato*, 2019, 79 ss., con nota di M.T. BATTISTA e G. CARUSO, *La corte di giustizia UE afferma il principio dell'unità della successione*. In lingua tedesca, v. H. DÖRNER, *Anerkennung mitgliedstaatlicher Nachlasszeugnisse (im Lichte von „Oberle“)*, in *DNotZ*, 2018, 661 ss. Per una risposta alle critiche sollevate dagli interpreti tedeschi, si rinvia a J.P. SCHMIDT, *L'applicazione del Reg. Ue n. 650/2012 nella prassi tedesca*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1241 ss.

rilascio; in particolare, senza che si possano pretendere ulteriori certificati nazionali dalle autorità dello Stato di cui il *de cuius* era cittadino o dove si trovino i beni immobili caduti in successione¹²⁷.

Diversamente, specifiche disposizioni atte ad ammettere l' idoneità del certificato uniforme a fungere da titolo per l'attuazione della pubblicità tavolare sono mancate finora in Italia, precisamente in quei territori italiani dove vige tuttora il sistema pubblicitario di impianto austriaco e dov'è previsto un certificato di eredità concepito in funzione servente rispetto all'iscrizione nei libri fondiari¹²⁸. Fra gli interpreti continua perciò a porsi la questione circa la persistente necessità di ottenere un tale certificato per procedere all'iscrizione del diritto pure quando la successione abbia carattere transnazionale ed esista un CSE rilasciato dall'autorità competente ai sensi del Regolamento europeo.

Si pensi, per ipotesi, ad una vicenda ereditaria con implicazioni transfrontaliere, la quale comprenda immobili situati a Trieste che – com'è noto – rientra in quei territori dove è stato conservato il libro fondiario. Ebbene, secondo il sistema pubblicitario ivi vigente è richiesto, per iscrivere i diritti pervenuti a titolo di successione, il certificato di eredità (o di legato), emesso dalla competente autorità giudiziaria (v. art. 3 r.d. n. 499/1929). Di contro, il CSE non è espressamente menzionato fra gli atti da presentare per ottenere l'intavolazione.

Cercando di dare una risposta al quesito sopra prospettato, si potrebbe, dunque, fare leva sul silenzio della legge per concludere che la pubblicità possa essere data sulla base del solo certificato di

¹²⁷ V., tuttavia, Corte giust., 16 luglio 2020, cit., per la quale la disciplina europea non troverebbe applicazione, quando l'autorità di rilascio del certificato interno fosse il notaio. Osserva a tale riguardo J.P. SCHMIDT, *L'applicazione del Reg. Ue n. 650/2012 nella prassi tedesca*, cit., 1249, come si profili oggi «una curiosa forma di discriminazione tra certificati successori nazionali».

¹²⁸ Così F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit. Sul mancato aggiornamento della legge tavolare, v. C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 418, nota n. 75.

diritto interno, rilasciato nell'ambito di un procedimento giudiziale, senza che possa ad esso sostituirsi il diverso certificato uniforme, qualunque ne sia la provenienza¹²⁹.

D'altronde, si potrebbe però anche obiettare che sarebbe, in realtà, in contrasto con il Regolamento, ma ancor più con le dichiarazioni rese dalla Corte di Giustizia nel caso Oberle¹³⁰, se ulteriori certificati nazionali, rilasciati da autorità diverse da quelle competenti ai sensi della disciplina europea, e non per forza coincidenti, nel contenuto, con il certificato uniforme, fossero richiesti nei singoli Stati membri al solo fine di consentire l'iscrizione nei libri fondiari nazionali. In tal senso si è pronunciato, ad esempio, il giudice triestino, che – nonostante il silenzio della legge al riguardo – ha considerato il CSE (emesso da un notaio italiano) sufficiente per procedere all'intavolazione, senza la necessità di ottenere a tale fine (anche) il certificato nazionale¹³¹; certificato che non sarebbe, a

¹²⁹ Si veda, prima della pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Oberle, F. PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, cit., 1104; I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, cit., 138 s. (ma v., più di recente, ID., *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti 'mortis causa'*, cit., 748).

¹³⁰ Per un ridimensionamento di tali dichiarazioni v., tuttavia, Corte giust., 16 luglio 2020, cit., che ha escluso l'assoggettamento alle norme europee sulla competenza giurisdizionale i notai, quando essi non siano qualificabili come organi giurisdizionali.

¹³¹ Trib. Trieste, decreto tavolare, 8 maggio 2019, in *Famiglia*, con nota di C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo è titolo per l'intavolazione*. Per un commento, v. inoltre M. RAMUSCHI, *Certificato successorio europeo e sistema dei libri fondiari (Nota a Trib. Trieste, Giud. Tavolare, 8 maggio 2019)*, cit., 676 ss. e I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti 'mortis causa'*, cit., 742 ss., la quale sembra condividere la soluzione proposta dal giudice triestino e per la quale a conclusioni analoghe a quelle dallo stesso suggerite si dovrebbe pervenire anche in presenza di un CSE di provenienza estera (v. 748).

Nel senso che la posizione apparirebbe «perplessa, soprattutto in relazione all'art. 32 l.t. il quale esige che i titoli per l'intavolazione contengano l'«esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione»», C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 418, nota n. 75.

rigore, neppure conseguibile in considerazione del carattere internazionale della successione e della conseguente applicabilità delle regole europee sulla competenza giurisdizionale.

14. Il succitato caso Oberle dimostra, invero, come i problemi connessi alla interazione tra le due discipline, europea e nazionale, non siano stati definitivamente superati neppure negli ordinamenti, nei quali si è provveduto ad un loro più ampio coordinamento. Ed anzi, talvolta è stato proprio l'intervento del legislatore nazionale ad essere risultato foriero di ulteriori complicazioni.

È quanto è accaduto, appunto, in Germania, dove, nel regolare la competenza territoriale in materia di successioni, compresa quella al rilascio del certificato, il legislatore ha espressamente previsto che, nell'ambito di una fattispecie con implicazioni transfrontaliere, siano comunque competenti gli organi giurisdizionali statali, ancorché il *de cuius* non avesse la sua ultima residenza nel territorio nazionale (v. § 343, commi 2 e 3, FamFG). Estendendo, in tal modo, la competenza degli organi interni, il legislatore tedesco ha previsto una soluzione che – come hanno confermato i giudici della Corte di Giustizia europea – si pone in contrasto con il disposto dell'art. 4 Reg. (UE) n. 650/2012, «in forza del quale sono» (di regola) «competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva l'ultima residenza abituale».

Nell'ottica di un'eventuale novella, occorrerebbe quindi considerare i limiti intrinseci alla disciplina europea, la quale impedisce ai legislatori degli Stati Membri di adottare disposizioni incompatibili con quelle dettate a livello sovranazionale. Se sono quindi condivisibili gli auspici della dottrina italiana che, in linea con alcune recenti proposte governative, sottolinea l'opportunità di rivedere la disciplina interna, adottando misure di semplificazione ereditaria ed introducendo un certificato successorio con valenza nazionale¹³², in una prospettiva *de iure condendo* si dovrebbe tuttavia riflettere

¹³² F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, cit.

attentamente sui caratteri dell'auspicato intervento legislativo. Da un lato, andrebbe considerata l'esigenza di attuare un adattamento alle regole europee; da altro lato, si dovrebbe evitare di introdurre nell'ordinamento interno previsioni superflue o addirittura contrastanti con la disciplina sovranazionale. In quest'ottica sarebbe, perciò, auspicabile coniare una regola che, sulla falsariga di quelle tedesca ed austriaca, risolvesse, una volta per tutte, il problema concernente l'idoneità del certificato – sia europeo che nazionale – a fungere da titolo idoneo e soprattutto sufficiente ai fini dell'espletamento delle formalità pubblicitarie. Al contempo, andrebbe però evitata un'estensione dell'ambito applicativo del certificato di diritto interno anche alle fattispecie con carattere internazionale, che si avrebbe qualora si ritenessero gli organi interni preposti al relativo rilascio sol che i beni fossero collocati nel territorio nazionale, pure laddove la competenza, ai sensi del Regolamento, spettasse alle autorità di un altro Stato membro¹³³.

In vista di una possibile riforma si potrebbe poi certamente valutare le ulteriori potenzialità del certificato, il quale si presterebbe all'impiego anche da parte di altri soggetti, parimenti bisognosi di uno strumento di legittimazione (si pensi, a titolo esemplificativo, ai creditori; ma anche ai soggetti elencati dall'art. 2 *terdecies* del Codice della Privacy¹³⁴). In considerazione dell'auspicata semplificazione, certamente non compatibile con la coesistenza di una pluralità di

¹³³ Sulla (connessa) questione relativa alla possibilità per il notaio italiano, incompetente ad emettere il CSE, di rilasciare un atto di notorietà con riguardo alla medesima successione, v. I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti 'mortis causa'*, cit., 749 ss.

¹³⁴ Va rilevata, al riguardo, l'utilità che l'utilizzo di un apposito documento di legittimazione, recante i nominativi degli aventi diritto, avrebbe anche al fine di identificare con certezza gli incaricati della tutela postmortale dei dati e/o i soggetti beneficiari della relativa trasmissione successoria. Il certificato potrebbe essere impiegato, ad esempio, per ottenere l'accesso ad una piattaforma digitale con sede all'estero o perfino ai dati bancari salvati su un server *cloud*. Sulla necessità di predisporre un certificato di eredità, per far valere la pretesa di accesso alla piattaforma, v., ad esempio, N. PREUSS, *Digitaler Nachlass – Vererbbarkeit eines Kontos bei einem sozialen Netzwerk*, in *NJW*, 2018, 3148.

documenti fra loro sovrapponibili, andrebbe valutata, ancora, l'opportunità di mantenere un certificato di eredità valevole per i soli territori dove vige il sistema tavolare, diverso rispetto a quello interno di cui fosse per ipotesi prevista l'introduzione. Converrebbe, infine, riflettere sulla convenienza di designare un'unica autorità competente al rilascio dei due certificati, quello europeo e quello nazionale, provvedendo – ove la competenza fosse attribuita al notaio – a ridefinirne o a meglio specificarne i poteri¹³⁵.

¹³⁵ Nel senso che la recezione del modello del CSE fungerebbe «da sprone per l'adozione di» ulteriori «riforme da tempo attese», v. A.M. GAROFALO, *Il certificato successorio: un modello di successo?*, cit., 1180.